

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

325° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	11
3 ^a - Affari esteri	»	28
4 ^a - Difesa	»	39
5 ^a - Bilancio	»	45
6 ^a - Finanze e tesoro	»	49
7 ^a - Istruzione	»	51
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	60
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	67
10 ^a - Industria	»	72
11 ^a - Lavoro	»	77
12 ^a - Igiene e sanità	»	101
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	108

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	110
Belice	»	114
Riforma bilancio statale	»	116

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	121
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	122

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	126
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'interno Testa e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0100^o)

Il senatore PINGGERA propone di inserire nell'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva, previa assegnazione da parte del Presidente del Senato, anche il disegno di legge costituzionale n. 3308 recante modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE**(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo****(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo****(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 marzo.

Il relatore GUERZONI ricorda lo stato di esame cui si pervenne fino alla seduta precedente, soffermandosi in particolare sulla questione

insorta riguardo all'articolo 7 della proposta di testo unificato assunto a base dell'esame. In proposito si discusse circa le modalità e i limiti del trattenimento controllato applicato a quanti richiedono asilo, nella fase di pre-esame eventualmente eccedente le quarantotto ore.

A seguito delle perplessità manifestate da più parti, la trattazione è stata momentaneamente sospesa nella ricerca di una soluzione normativa idonea, che è stata infine elaborata dal Governo.

Ritenendo soddisfacente tale soluzione, auspica una prosecuzione sollecita dell'*iter*.

Il sottosegretario TESTA presenta e illustra l'emendamento 7.100, che unifica in un solo articolo le disposizioni già proposte dal relatore come articoli 7 e 7-*bis*, mediante una rielaborazione non tanto di sostanza, quanto di formulazione tecnica, rivolta a rendere più chiara l'articolazione normativa e ad agevolarne una pronta applicazione.

Si tratta delle disposizioni concernenti il pre-esame delle domande di asilo, avanzate in forma scritta o verbale, da parte di un delegato della commissione centrale che ha il compito di considerare la sussistenza o meno di un fondamento delle richieste, al fine di decidere se trasmettere gli atti alla commissione centrale per la valutazione definitiva, ovvero disporre l'immediato respingimento del richiedente, in caso di manifesta infondatezza o di inammissibilità della domanda. Non si tratta, peraltro, di una valutazione discrezionale, bensì della comparazione tra i presupposti di inammissibilità e infondatezza prescritti dalla legge e le situazioni di fatto, innanzitutto a garanzia della persona richiedente. Il pre-esame deve essere esaurito nel termine di quarantotto ore, ma in casi eccezionali, ad esempio per un afflusso straordinario di persone o per la necessità di verificare la competenza italiana nell'ambito internazionale, lo stesso pre-esame può protrarsi oltre le quarantotto ore, essendo coinvolta in ogni caso la valutazione dell'autorità giudiziaria per un provvedimento di convalida della misura di trattenimento.

Egli passa poi ad esporre un'ulteriore proposta di modifica del testo, consistente nella sostituzione dell'articolo 15 con disposizioni che assicurano la realizzazione in concreto delle misure previste dall'articolo 7, quanto all'assistenza e alla sorveglianza dei richiedenti asilo in fase di pre-esame, nonché le garanzie necessarie per rispettare lo *status* dei richiedenti. In proposito si riserva di avanzare una proposta formale, a norme del Governo, dopo che saranno stati valutati le possibili implicazioni finanziarie dell'emendamento.

Su proposta del PRESIDENTE, concorde il relatore, si conviene di fissare per martedì 16 giugno alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 7.100.

Il senatore MAGNALBÒ interviene brevemente su tale emendamento, esprimendo perplessità sul comma 10, che non qualifica adeguatamente, a suo avviso, il provvedimento assunto dal pretore.

Il sottosegretario TESTA precisa che quella disposizione è stata mutuata dal testo precedente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 maggio 1998.

Il relatore PASSIGLI, proseguendo la propria esposizione, si sofferma sull'articolo 7 del disegno di legge n. 3236, in base al quale l'alternativa tra la vendita ed il trasferimento ad un *trust* è lasciata alla decisione dell'interessato. Segnala tuttavia qualche problema di coordinamento con l'articolo 4 dello stesso provvedimento per quanto attiene alla valutazione della rilevanza ed ai tempi dell'operazione. Rispetto ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 7 osserva che la revoca di diritto appare difficilmente attuabile quando, ad esempio, si tratti degli amministratori di società di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*). È inoltre inopportuna l'indicazione dei criteri per la formazione dell'albo delle società fiduciarie ed egli critica anche il carattere irrevocabile della nomina del gestore soprattutto in presenza di cattivi risultati di gestione (articolo 8).

Il sottosegretario BETTINELLI chiarisce che la disposizione si spiega in relazione all'esigenza di mantenere la cecità del rapporto. In caso di cattiva gestione è semmai l'Autorità di garanzia a revocare la nomina del gestore.

Il relatore PASSIGLI di fatto rileva comunque che tale cecità appare più difficile quando si tratti di patrimoni inalienabili. In merito all'articolo 9, comma 3, fa presente poi che la sanzione potrebbe essere applicata al gestore del patrimonio del Presidente del Consiglio dei ministri. In relazione all'articolo 10 esprime inoltre delle riserve circa la misura dell'aliquota fiscale applicabile e sul divieto di deduzione previsto al comma 3. Passando infine all'articolo 13 segnala la questione relativa al possibile annullamento degli atti dei soggetti sui quali ricade l'obbligo di astensione, con riferimento in particolare al profilo soggettivo, di cui al comma 1. Prospetta anche, al comma 6, l'opportunità di attribuire un voto di prevalenza ad una delle due Autorità di controllo, in caso di dissenso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in una seduta supplementare il giorno successivo, giovedì 11 giugno 1998, alle ore 8,45.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI
(A007 000, C01^a, 0100^o)*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato in sede consultiva con l'esame dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 3335 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998») approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 504**

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda sulla base delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del successivo comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, presso i valichi di frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro dell'interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale che si avvale del funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata, l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l'ingresso o la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L'inammissibilità della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo l'impossibilità ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista pregiudizio per la propria vita o per la libertà personale o pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere rinvio in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda è comunque ritenuta non manifestamente infondata.

7. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitano di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal re-

sto del centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale.

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, nè il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, può porre in essere le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimento degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40».

7.100

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

298^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 2207 assunto come testo base.

Il presidente CIRAMI avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 12.4, 12.5 e 12.13.

Il senatore BATTAGLIA illustra l'emendamento 12.6 volto a ridurre da centottanta a novanta giorni il termine previsto dall'articolo 16-bis del decreto legge n.8 del 1991, introdotto dall'articolo 12 in esame, sottolineando soprattutto l'importanza di fissare comunque un limite temporale entro il quale il collaborante deve rendere tutte le proprie dichiarazioni sui fatti di cui è a conoscenza; ciò anche

per contrastare il deprecabile fenomeno della frequente strumentalizzazione delle dichiarazioni rese anche a notevole distanza di tempo.

Il presidente CIRAMI illustra l'emendamento 12.7 chiarendo che esso è diretto a sostituire il riferimento al procuratore della Repubblica contenuto nel citato articolo *16-bis* con quello al procuratore nazionale antimafia che, ad avviso del presentatore, appare il soggetto più indicato, per le sue funzioni di coordinamento, ad accogliere le dichiarazioni contenute nel verbale illustrativo che si presentano come un programma generale della futura collaborazione e che appare, quindi, estremamente probabile vengano ad interessare la competenza di diversi uffici del pubblico ministero.

Seguono brevi interventi esplicativi del relatore FOLLIERI – che fa rilevare come le problematiche su cui ha richiamato l'attenzione il presidente Cirami trovino già una soluzione nella codicistica ed, in particolare, nell'articolo 54 del codice di procedura penale – del senatore CALVI e del sottosegretario AYALA, il quale evidenzia che il numero dei collaboratori che forniscono dichiarazioni coinvolgenti la competenza di diverse procure della Repubblica è statisticamente limitato.

Il senatore Antonino CARUSO rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 12.8, 12.9 e 12.10.

Il senatore BATTAGLIA rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.49.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 12.11 e 12.50.

Interviene quindi il senatore RUSSO che – facendo riferimento ad una esigenza di chiarimento rilevata dalla senatrice Scopelliti nella precedente seduta –richiama l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sulla previsione di cui al comma 3 dell'articolo *16-bis* introdotto dall'articolo 12. Si stabilisce in tale disposizione che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale e che per i fatti concernenti la responsabilità di altri è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello, salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione. Questa formulazione suscita perplessità, in quanto il riferimento ai fatti concernenti la responsabilità di altri potrebbe essere interpretato nel senso che i contenuti del verbale risulterebbero inaccessibili per gli imputati nei cui confronti sono rese le dichiarazioni, fino al momento in cui viene pronunciata la sentenza in grado di appello, conclusione che sarebbe inaccettabile e che, con tutta probabilità, non costituisce

l'obbiettivo che la disposizione del comma 3 si proponeva di raggiungere.

Prende brevemente la parola il relatore FOLLIERI, il quale ritiene che il problema sollevato dal senatore Russo vada inquadrato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale – da cui è ricavabile la nozione di segreto – e dall'articolo 114 dello stesso codice, che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti processuali.

Il senatore SENESE si rifà alle considerazioni svolte dal relatore ed osserva che nell'ambito della disciplina codicistica sono enucleabili distinte ipotesi di segreto. Nel caso del comma 1 dell'articolo 329 relativo al segreto sugli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero – il segreto impedisce la conoscenza di tali atti da parte dell'indagato e cade nel momento in cui l'imputato può avere conoscenza degli stessi e comunque con la chiusura delle indagini preliminari. L'articolo 114 del codice di procedura penale disciplina invece il divieto di pubblicazione degli atti processuali che riguarda – nelle forme di cui ai commi 2 e seguenti dello stesso articolo 114 – anche gli atti non più coperti da segreto. Infine l'articolo 329, comma 3, contempla un'ipotesi diversa che si verifica quando il pubblico ministero dispone l'obbligo del segreto per atti non più coperti da segreto ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 329.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo *16-bis*, introdotto dall'articolo 12, appare necessario all'oratore chiarire la portata della previsione ivi contenuta rispetto alle diverse ipotesi da lui richiamate e specificare gli effetti dell'obbligo del segreto non solo rispetto alle persone imputate in un determinato procedimento a carico delle quali sono state rese le dichiarazioni del collaborante, ma anche rispetto ad eventuali altri soggetti interessati che chiedano eventualmente il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

Dopo un ulteriore intervento del senatore RUSSO, prende la parola il senatore BATTAGLIA, il quale sottolinea con forza l'esigenza che il legislatore adotti iniziative volte ad evitare l'uso strumentale delle inchieste giudiziarie attraverso la pubblicazione sui giornali e sugli altri mezzi di comunicazione di massa del contenuto di atti processuali, predisponendo a tal fine adeguati strumenti sanzionatori.

Il sottosegretario AYALA, alla luce delle perplessità emerse negli interventi testè svoltisi, si riserva di approfondire la problematica in questione.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 12.14 e 12.15 – ai quali aggiungono la propria firma i senatori CALVI e FASSONE – rilevando come non appaia condivisibile l'impostazione complessiva dell'articolo *16-ter* introdotto dall'articolo 12 in esame, laddove subordi-

na la concessione delle circostanze attenuanti in materia di collaborazione ad una valutazione complessiva dell'apporto collaborativo che il giudice del dibattimento non è istituzionalmente in condizione di poter effettuare e per la quale si troverebbe a dipendere in maniera completa dalle informazioni che dovrà acquisire dal procuratore nazionale antimafia o dai procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 1991, introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge in discussione. Tale impostazione viene così a determinare una grave un'anomalia in quanto l'attività dell'organo giudicante risulterebbe, di fatto, vincolata o comunque fortemente condizionata da un organo esterno al processo. La proposta contenuta negli emendamenti 12.14 e 12.15 elimina tali perplessità prevedendo che il giudice del dibattimento debba limitarsi ad accertare l'avvenuta redazione, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo *16-bis*, del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. I due emendamenti differiscono poi tra loro in quanto il primo presuppone l'approvazione dell'emendamento 12.2, mentre il secondo ne presuppone la reiezione. Il senatore Russo conclude infine richiamando l'attenzione sul successivo emendamento 12.21 – che introduce l'articolo *16-ter-bis* dopo l'articolo *16-ter* – ove sono prese in considerazione altre problematiche che nel disegno di legge sono incluse nell'articolo *16-ter* introdotto dall'articolo 12 ma che non concernono specificamente il tema della concessione delle attenuanti in materia di collaborazione.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

299ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
AYALA.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

L'emendamento 12.16, in assenza della presentatrice, è fatto proprio dal senatore BERTONI che rinuncia ad illustrarlo.

Il presidente ZECCHINO avverte che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 12.17, 12.18, 12.19 e 12.20.

Il senatore RUSSO illustra, quindi, l'emendamento 12.21 chiarendo che la scelta di introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16-ter, come introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, risponde all'esigenza di mettere in autonoma evidenza le norme che regolano processualmente l'acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio o di esame del collaboratore. Nel merito, il senatore Russo sottolinea che la proposta di modifica presentata chiarisce alcuni dubbi interpretativi – connessi alla formulazione del comma 2 dell'articolo 16-ter, come proposto dal Governo – circa il regime processuale di tali atti, chiarendo che si tratta di atti del pubblico ministero..

Si passa, quindi, all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti all'articolo 12, da 12.1 a 12.21.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, di identico contenuto, 12.50, 12.13, 12.15, 12.16, 12.18, 12.19 e 12.20. Sull'emendamento 12.4 il parere del relatore è contrario anche dopo che il senatore GRECO lo ha riformulato sostituendo alla parola «sessanta» la parola «novanta». Sull'emendamento 12.2 il relatore osserva che il testo da tale emendamento proposto presenta problemi di raccordo con il comma 2 dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge n. 8 del 1991 come inserito dall'articolo 8 del provvedimento in esame. Per quanto attiene al testo del comma 7

dello stesso emendamento, il relatore ritiene superabili le considerazioni svolte dal senatore Russo nella seduta antimeridiana avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1995, in quanto il testo proposto dal Governo permette la concessione delle speciali misure di protezione, in taluni casi, anche prima della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione: pertanto il suo parere sarà favorevole sui primi sei commi introdotti dall'emendamento 12.2 dell'articolo 16-*bis* e contrario sul comma 7.

Sempre con riferimento al verbale illustrativo dei contenuti della protezione, il senatore CIRAMI si richiama alle considerazioni problematiche sulle diverse ipotesi di segreto degli atti processuali evocate nella seduta antimeridiana.

Il senatore RUSSO prefigura, quindi, una riformulazione dell'emendamento 12.2, volta a modificare l'articolo 16-*bis*, come introdotto.

Sull'emendamento 12.49 il relatore FOLLIERI esprime parere contrario, dopo chiarimenti del presentatore, senatore VALENTINO e del presidente ZECCHINO che ricorda il contenuto dell'emendamento 5.20, già approvato dalla Commissione. Anche sull'emendamento 12.14 il parere del relatore è contrario, a seguito dei chiarimenti forniti dal sottosegretario AYALA.

Sull'emendamento 12.17 il relatore si rimette alla Commissione.

Il relatore Follieri esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento 12.3. Anche sull'emendamento 12.21 il parere del relatore è favorevole, alla luce delle convincenti motivazioni svolte dal senatore Russo: il relatore osserva che la proposta di modifica fuga i dubbi interpretativi circa la – non divisibile – eventualità che si possa veicolare nel procedimento il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione attraverso la sua lettura e chiarisce che agli atti in questione debbono essere applicate le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

I senatori CALVI e PETTINATO aggiungono, quindi, la propria firma all'emendamento 12.21.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.49, 12.9, 12.10, 12.11, 12.50, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 12.21.

Sull'emendamento 12.2 il rappresentante del Governo è favorevole, rilevando, in particolare, che il comma 7 del medesimo potrebbe risultare utile in casi particolari in cui si ravvisa l'esigenza di posticipare la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, anche se sono intuibili i rischi che tale norma derogatoria può generare. Sull'emendamento 12.3 il parere del Governo è del pari favorevole.

La senatrice SALVATO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 12.22 e 12.24.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 12.23 – al quale aggiunge la propria firma il senatore CALVI – evidenziando come, a suo avviso, l'impostazione dell'articolo 16-*quinquies*, introdotto dall'articolo 12 in esame, non sia condivisibile laddove individua fra i presupposti della revisione anche la circostanza che il collaboratore abbia reso false o reticenti dichiarazioni concernenti l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego. L'oratore sottolinea infatti che la revisione appare certamente ammissibile nei casi in cui vengono meno i presupposti dell'applicazione delle circostanze attenuanti in materia di collaborazione, ma risulta una soluzione contraddittoria e incoerente nell'ipotesi in cui viene fatta dipendere da elementi di fatto che non hanno nulla a che vedere con l'applicazione delle suddette attenuanti. Nella stessa prospettiva, l'emendamento prevede che la revisione possa essere ammessa quando viene commesso un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e indicativo della permanenza del soggetto – e non del suo reinserimento, come prevede il testo governativo, – nel circuito criminale.

Il senatore prosegue evidenziando poi che il comma 5 dell'articolo 16-*quinquies* stabilisce che, qualora le situazioni che giustificano la revisione emergano prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio. Si tratta di una soluzione che appare assolutamente non condivisibile, suscettibile di causare un eccessivo dispendio di tempo e di risorse e che potrebbe prestarsi addirittura a strumentalizzazioni volte a prolungare indefinitamente la durata di un processo. Con l'emendamento 12.23 si propone invece che, in tale ipotesi, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso tale giudice. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la Corte di appello che ha pronunciato la sentenza. Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, il pubblico ministero può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo all'applicazione delle circostanze attenuanti.

Il senatore VALENTINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.25.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente CIRAMI avverte che non avranno luogo nè la seduta notturna già prevista per oggi nè la seduta pomeridiana convocata per le ore 15 di domani, giovedì 11 giugno 1998.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 12.**

Al comma 1, sopprimere gli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater ivi richiamati.

12.1

MILIO

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*). – 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla

sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

6. Salvo quanto disposto al comma 7, le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ritiene, dandone atto con provvedimento motivato, che la redazione del verbale previsto dal comma 3 entro il termine di cui al comma 1 possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. In tal caso il procuratore della Repubblica trasmette alla commissione centrale di cui all'articolo 10, oltre al suddetto provvedimento, ogni elemento che, ad integrazione di quelli contenuti nella proposta, possa essere utile ai fini delle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 11».

12.2

RUSSO, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che all'individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indiretta-

mente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3».

12.3

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II, le circostanze attenuanti ed i benefici penitenziari connessi a condotte di collabora-

zione previsti dal codice penale o da disposizioni speciali e disciplinati nel presente decreto o nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, possono essere concessi solo a coloro che, non oltre sessanta giorni dal momento in cui hanno manifestato la volontà di collaborare, rendono al procuratore della Repubblica notizie utili alla ricostruzione dei fatti di cui sono a conoscenza oltre che all'individuazione ed alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento a dati di cui sono a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro ed alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essi stessi o i componenti di un gruppo criminale dispongono direttamente o indirettamente malgrado l'intestazione a terzi e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego».

12.4 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «trecentosessantacinque».

12.5 SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «novanta giorni».

12.6 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «Procuratore della Repubblica» con le altre: «procuratore nazionale antimafia».

12.7 CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 1 sostituire le parole: «di maggiore gravità ed allarme sociale», con le altre: «penalmente rilevanti».

12.8 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 1 sopprimere le parole: «e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego».

12.49 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per la parte afferente al singolo procedimento nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 dello stesso codice. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».

12.9 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole da: «di particolare gravità o comunque...» fino alla fine.

12.10 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole da: «di particolare gravità o comunque...» fino alla fine.

12.11 CENTARO, PERA, CIRAMI, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili o appreso da altri».

12.50 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-ter ivi richiamato.

12.13 SALVATO

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-ter ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-ter.

(Attenuanti in caso di collaborazione)

1. Salvo che la volontà di collaborare sia manifestata nel corso del dibattimento, le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis. La disposizione non si applica nel caso previsto dal comma 7 dell'articolo 16-bis.

2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione, entro il termine prescritto, del verbale illustrativo dei contenuti dalla collaborazione, ovvero l'omessa redazione di detto verbale per i motivi indicati nel comma 7 dell'articolo 16-bis».

12.14

RUSSO, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-ter con il seguente:

«Art. 16-ter.

(Attenuanti in caso di collaborazione)

1. Salvo che la volontà di collaborare sia manifestata nel corso del dibattimento, le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis.

2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto».

12.15

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 1, sostituire le parole da: «acquisisce dai procuratori generali», fino alla fine con le seguenti: «acquisisce dalle procure interessate, a norma dell'articolo 11, le copie degli atti necessari per stabilire quale sia il contenuto della collaborazione prestata e se essa, tenuto conto anche dello stato delle conoscenze sulle caratteristiche del gruppo criminale cui si riferisce, sia da considerarsi o sia stata considerata indispensabile per lo sviluppo delle indagini su fatti, anche diversi da quelli per i quali si procede, e per le attività di investigazione attinenti alla criminalità di tipo mafioso o terroristicamente eversivo indicate nell'articolo 9, comma 3 del presente decreto».

12.16

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 3, dopo la parola: «indispensabilità», inserire le altre: «completezza ed attendibilità».

12.17 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 4, sostituire la parola: «possono», con l'altra: «devono».

12.18 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 4, dopo le parole: «possono essere acquisiti », inserire le seguenti: «con le limitazioni di cui al comma 2».

12.19 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato sopprimere il comma 5.

12.20 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato inserire il seguente:

«Art. 16-ter-bis.

(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio od esame del collaboratore)

1. Il giudice può acquisire, anche d'ufficio, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis, limitatamente alle parti di esso che concernono le responsabilità degli imputati del procedimento, quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso.

2. Al verbale acquisito ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

12.21 RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-quinquies ivi richiamato.

12.22 SALVATO

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-quinquies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-quinquies.

(Revisione delle sentenze)

1. È ammessa la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.

2. La revisione è richiesta dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, previa acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 11.

3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-septies, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 6 del medesimo articolo 16-septies.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dalla legge. L'aumento è dalla metà a due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

12.23

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«1. Quando, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, emerge che le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono già state applicate in uno dei gradi di giudizio per effetto di false o reticenti dichiarazioni, anche se contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e anche se concernenti l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali chi le ha rese dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rinnovazione del giudizio».

12.24

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire, al primo rigo, la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».

12.25

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

135^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE*

(3058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997

(3118) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997

(3140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997

(Esame congiunto con esiti separati)

Riferisce congiuntamente alla Commissione il senatore CORRAO ricordando che gli accordi cinematografici in esame ricalcano altri simili di cui la Commissione si è occupata recentemente. In quella occasione chiese al Governo di fornire una verifica dei risultati di queste convenzioni e dell'utilità del loro rinnovo, notizie e informazioni peraltro non ancora pervenute.

Il senatore SERVELLO ritiene tardiva questa richiesta che andava piuttosto formulata dal relatore prima dell'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il sottosegretario FASSINO, premessa la disponibilità totale del Governo, segnala che in questo caso è piuttosto competente il Ministro dei beni culturali e il suo Consigliere diplomatico.

Il senatore ANDREOTTI, pur ritenendo fondata la richiesta del relatore, ritiene che essa non debba impedire nè ritardare l'approvazione dei disegni di legge in esame per non creare la sensazione di rifiutarne la sostanza.

Il senatore PORCARI concorda con la richiesta del relatore in quanto stigmatizza il comportamento del Governo nel mettere sempre il Parlamento di fronte al fatto compiuto.

Il relatore CORRAO precisa di aver sostenuto la richiesta di chiarimenti in quanto per gli accordi di coproduzione cinematografica non sempre si sono utilizzati criteri omogenei nè si è tenuto conto della situazione europea. Rassicura comunque la Commissione che sosterrà l'approvazione del provvedimento in esame.

Il presidente MIGONE ricorda gli sforzi della Commissione affari esteri per rinnovare la prassi del «prendere o lasciare» che vige per la ratifica dei trattati internazionali; ciò non allo scopo di ritardarne l'esame e comunque sempre in uno spirito di collaborazione reciproca.

Il sottosegretario FASSINO non contesta certamente le richieste formulate ma avverte che ogni provvedimento rischia di richiamare quantità esagerate di documentazioni e di suscitare audizioni forse sproporzionate all'importanza. Controllerà comunque che gli uffici provvedano ad inoltrare le risposte sollecitate prendendo i necessari provvedimenti affinché tutto avvenga nella maniera più spedita.

Il senatore SERVELLO annunzia il proprio voto favorevole ritenendo che le relazioni governative di accompagnamento siano parzialmente sufficienti e auspica che prima del passaggio in Assemblea il relatore fornisca maggiori informazioni nella relazione scritta.

Il senatore ANDREOTTI dichiara di votare a favore dei provvedimenti in esame in quanto ritiene che favorire le coproduzioni cinematografiche sia un modo per alleggerire la crisi del settore.

Il senatore PORCARI voterà a favore precisando che le critiche riguardano non questi provvedimenti, ma la mancata illustrazione di una linea di politica culturale da parte del Governo.

La senatrice SQUARCIALUPI dichiara di votare a favore sostenendo comunque la richiesta di informazioni in quanto il Parlamento ha il diritto di conoscere le finalità raggiunte dagli stanziamenti votati dal Parlamento.

Il presidente MIGONE ricordato che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole su tutti i disegni di legge in titolo, pone separatamente ai voti il mandato al relatore Corrao a riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge nn. 3058, 3118 e 3140.

Con distinte votazioni la Commissione approva.

(2995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati

(2996) Ratifica ed esecuzione della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, approvato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto con esiti separati)

Riferisce congiuntamente alla Commissione il senatore GAWRONSKI, ricordando che la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale è volta ad istituire un sistema informativo a completamento dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea, con l'intento di rafforzare la cooperazione giudiziaria e combattere più efficacemente la criminalità. Passando al contenuto dell'accordo osserva brevemente che, dopo le definizioni di rito, si passa a descrivere il sistema di utilizzo per poi dettare norme sulla protezione dei dati personali; si istituisce un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri responsabile dell'applicazione della Convenzione, nonché un'autorità comune di controllo. Per quanto concerne la sicurezza informatica la tutela è demandata a ciascuno Stato membro cui è fatta risalire altresì la responsabilità circa l'esattezza e la legalità dei dati nonché i danni arrecati a persone. Per quanto riguarda gli oneri, ogni Stato aderente sopporta i costi relativi al funzionamento del sistema nel proprio territorio, oltre a quelli a livello centrale in proporzione al prodotto nazionale lordo.

Il 29 novembre 1996 gli Stati membri dell'Unione europea hanno poi sottoscritto un Protocollo che riconosce alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'interpretazione in via pregiudiziale della Convenzione, fissando i dettagli delle relative procedure.

Raccomanda l'approvazione dei provvedimenti illustrati che hanno già ottenuto l'assenso della Camera dei deputati.

Il senatore PORCARI dichiara di votare a favore pur nel totale scetticismo sul successo della tutela della riservatezza dei dati personali in un paese come l'Italia dove i cittadini sono tempestati da moduli e avvisi meccanografici.

Il senatore SERVELLO segnala il disinteresse che l'amministrazione riserva al personale delle dogane, settore molto delicato che meriterebbe un'attenzione maggiore.

Il sottosegretario FASSINO registra senz'altro la sollecitazione che trasmetterà al Ministro delle finanze. Sollecita inoltre l'approvazione dei provvedimenti in esame.

Il presidente MIGONE, ricordato che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole sui due disegni di legge in titolo, pone

separatamente ai voti il mandato al relatore Gawronski a riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge nn. 2995 e 2996.

Con distinte votazioni la Commissione approva.

(3148) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BASINI che sottolinea come il provvedimento sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio fra l'Italia e la Confederazione svizzera sia giusto e necessario in quanto esso riguarda due paesi con sistemi scolastici simili e con una base culturale ampiamente condivisa. Esso è volto a riconoscere reciprocamente i diplomi di maturità al fine di permettere agli studenti l'accesso alle università, risolvendo un'ostacolo che colpiva soprattutto i giovani che avevano seguito i genitori all'estero, nonché numerosi casi di figli di una certa borghesia dell'Italia del Nord che ha spesso utilizzato le scuole svizzere come apertura di contatto internazionale. Ritiene per conoscenza personale alcune scuole molto serie e di livello eccellente e pertanto sollecita l'approvazione del disegno di legge che ha già ricevuto l'assenso anche della Camera dei deputati.

Il sottosegretario FASSINO condivide le considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato l'espressione dei pareri favorevoli da parte delle Commissioni consultate, mette ai voti il mandato al relatore Basini a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03^a, 0020^o)

Il senatore SERVELLO desidera una precisazione in risposta ai problemi sollevati da una lettera indirizzata dal collega Jacchia a tutti i senatori, relativa alla partecipazione al convegno internazionale organizzato dalla Commissione affari esteri il prossimo lunedì 15 giugno.

Il senatore JACCHIA ribadisce le proprie opinioni sottolineando che comunque la sua posizione si situa su un piano di corretto confronto su problemi di ordine politico.

Il presidente MIGONE rinvia ad una risposta scritta che farà pervenire direttamente agli interessati.

IN SEDE DELIBERANTE

(3108) Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 2 giugno scorso.

Il relatore ANDREOTTI illustra gli emendamenti 5.1 e 7.1 (riportati in allegato al resoconto della seduta del 2 giugno), avvertendo che essi hanno ottenuto il parere favorevole della 1^a Commissione.

I senatore PORCARI e PROVERA voteranno a favore di ambedue gli emendamenti.

Il senatore JACCHIA chiede se siano compresi fra i paesi dell'Est anche la Russia e l'Ucraina. Ritene in generale che il problema della sicurezza nucleare andrebbe affrontato più ampiamente in Aula, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti dell'India e del Pakistan. Voterà senz'altro a favore del provvedimento, sollecitando anzi maggiori impegni e stanziamenti.

Il senatore BIASCO annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore BASINI annuncia senz'altro il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame e concorda con gli emendamenti proposti dal relatore.

Il sottosegretario FASSINO ricorda che il Governo sta lavorando attivamente nelle sedi europee e nel G 8 per individuare un sistema di relazioni tra i paesi dotati di impianti nucleari al fine di stabilire politiche comuni di Governo: in tale quadro il prossimo G 8 è stato esteso alla partecipazione dei paesi che denunciano ufficialmente il possesso di armi nucleari. Inoltre è sempre vivo l'impegno per ampliare le adesioni al trattato di non proliferazione nucleare e il sostegno per la moratoria sugli esperimenti.

Per quanto riguarda il provvedimento in discussione si dichiara favorevole all'emendamento 5.1, mentre sull'emendamento 7.1 si dichiara contrario, in quanto è necessaria una deroga al blocco degli organici deciso a livello nazionale poichè si tratta di un programma molto impegnativo per il quale occorre creare un'èquipe di almeno cinque unità che si dislocheranno via via per seguirne lo svolgimento.

Il relatore ANDREOTTI ritenendo che il modo più giusto per affrontare il problema sia quello di riprendere il vero programma di disarmo totale, ritiene inappropriate le critiche indirizzate all'India e al Paki-

stan da parte di potenze nucleari. La finalità maggiore del disegno di legge in esame è la salvaguardia dal danno generale e quindi ne sollecita l'approvazione, ritirando l'emendamento 7.1 a seguito delle precisazioni del Governo.

Il senatore SERVELLO concorda con il relatore e altresì con l'ipotesi di riservare una seduta *ad hoc* per un dibattito sulla situazione nucleare.

Il senatore PORCARI concorda con la proposta del collega Servello rilevando l'esigenza di conciliare, da un lato, l'approfondimento in Commissione e, dall'altro, la necessità di suscitare una più ampia eco in Assemblea. Lamenta la tiepida politica del Ministero degli affari esteri nei confronti degli organi di stampa, d'altronde sempre più orientati sul fronte scandalistico.

Il senatore JACCHIA dichiara il proprio voto favorevole chiedendo qualche precisazione sugli organi competenti alla sorveglianza generale della materia nucleare.

Il senatore PROVERA dichiara di votare a favore del disegno di legge e anche dell'emendamento presentato.

Il presidente MIGONE pone separatamente ai voti gli articoli 1, 2, 3 e 4, che risultano approvati; pone quindi ai voti l'emendamento 5.1, che risulta approvato nonché l'articolo 5 nel testo emendato, che risulta ugualmente approvato. Pone in seguito ai voti gli articoli 6, 7, 8 e 9, che risultano approvati.

Viene infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

(3259) Deputati Tremaglia ed altri. – Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 giugno scorso.

Il relatore PIANETTA replica ai senatori intervenuti nella discussione generale, dichiarando anzitutto di condividere l'esigenza di inviare alle comunità italiane all'estero un testo della legge n. 368 del 1989, come risulta modificata dal presente disegno di legge; peraltro gli uffici del Ministero hanno già predisposto un testo coordinato. Precisa poi che il numero dei membri del CGIE designati dai partiti politici sono rimasti sette, com'era previsto dalla legge istitutiva. Concorda poi con il presidente Migone circa l'opportunità di valorizzare anche le relazioni con gli italiani integrati nei paesi d'emigrazione; la prossima conferenza sugli italiani nel mondo sarà l'occasione per fare emergere tutte le potenzialità dei vari settori dell'emigrazione italiana.

Illustra quindi l'ordine del giorno n. 1, da lui presentato, il cui testo è il seguente:

«La Commissione affari esteri, emigrazione,

nell'approvare il disegno di legge n. 3259 riguardante "Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero",

invita il Governo ad attenersi ai seguenti criteri applicativi:

all'articolo 4, comma 2, la lettera c) della novella è interpretata nel senso che i nove membri di cui trattasi siano designati dalle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e all'estero;

all'articolo 17, il comma 4 è interpretato nel senso che i Ministri, i presidenti e gli assessori regionali possano essere assistiti, nel corso dei lavori della Conferenza, dai responsabili degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno».

0/3259/1/3

IL RELATORE

Fa presente che il criterio interpretativo proposto per l'articolo 4 consente di evitare l'emendamento presentato dal senatore Bedin, la cui approvazione comporterebbe il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati. Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 17, ha voluto invece recepire un'osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere.

Il presidente MIGONE illustra il seguente ordine del giorno:

«La Commissione esteri del Senato,

premesso che il disegno di legge n. 3259, come molti altri disegni di legge, è scritto in maniera non intellegibile senza la consultazione di altri testi di legge;

che tale inconveniente è aggravato dal fatto che il disegno di legge disciplina rapporti fra gli italiani all'estero ove tali testi non sono sempre prontamente accessibili;

impegna il Governo:

a fornire alle comunità all'estero un testo coordinato della legislazione vigente;

ad evitare in futuro – per quanto lo riguarda e per quanto attiene alle competenze della Commissione – testi di legge che presentino l'inconveniente qui rilevato».

0/3259/2/3

MIGONE

Il sottosegretario FASSINO accetta entrambi gli ordini del giorno.

Il presidente MIGONE comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli, con osservazioni, della 1 e della 5 Commissione, nonché il parere favorevole della 7 Commissione. Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 1.

Il senatore PROVERA ribadisce l'orientamento della Lega Nord contrario al disegno di legge e chiede la verifica del numero legale al momento della votazione.

Il senatore PORCARI dichiara che si asterrà nella votazione degli articoli e del disegno di legge per i profili di metodo indicati nell'ordine del giorno del presidente Migone, che condivide pienamente.

Il senatore LAURICELLA si rallegra per l'orientamento della Commissione, favorevole in larga maggioranza ad approvare senza modifiche il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Sarà così possibile procedere al rinnovo del CGIE, entro il termine previsto dalla legge che dispose la proroga delle elezioni in attesa della riforma. Fa poi presente che i comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono organismi realmente rappresentativi, in cui siedono anche connazionali che non hanno la cittadinanza italiana ma mantengono un forte legame culturale con la madre patria.

Il senatore SERVELLO ricorda di aver già sollevato in discussione generale la questione concernente l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, sulla quale il Governo non ha fornito risposte. Nel preannunciare il voto favorevole al disegno di legge in esame, auspica che le Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento abbiano occasioni di confronto con il CGIE, almeno quando si riunisce l'assemblea annuale.

Il senatore ANDREOTTI dichiara che voterà a favore del disegno di legge, pur mantenendo le sue riserve di metodo, che avrebbero potuto essere superate, introducendo un articolo aggiuntivo che autorizzasse il Governo a predisporre un testo unico.

Il sottosegretario FASSINO raccomanda l'approvazione senza modifiche del testo in discussione e fa presente al senatore Servello che il Governo intende potenziare i corsi di insegnamento della lingua italiana all'estero, anche attraverso il disegno di legge – già approvato dal Senato – che prevede l'istituzione di corsi di lingua presso gli Istituti italiani di cultura.

Il presidente MIGONE indice la verifica del numero legale. Costata che la Commissione è in numero legale.

Con separate votazioni sono approvati gli articoli 1, 2 e 3.

L'emendamento 4.1, presentato dal senatore Bedin, è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sono approvati, con distinte votazioni, gli articoli da 4 a 19. È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

(3119) Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che si è già svolta la discussione generale nella precedente seduta e fa presente che il rappresentante del Governo ha inviato un documento recante alcune risposte ai quesiti posti dai senatori; tale documento è stato distribuito a tutti i membri della Commissione. Avverte poi che sono pervenuti il parere non ostativo della 1^a Commissione e il parere favorevole della Commissione bilancio, condizionato peraltro alla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 2.

Il relatore PORCARI illustra gli emendamenti 1.1 e 2.1, da lui presentati. Con il primo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, si riformula il comma 1, prevedendo tra l'altro che lo stanziamento sia utilizzato anche per far fronte a spese di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili. Inoltre si introduce un secondo comma, che prevede un decreto annuale del Ministro degli affari esteri volto ad individuare gli specifici interventi da realizzare nel corso dell'esercizio, con la relativa spesa.

L'emendamento 2.1 recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, sopprimendo una disposizione che è stata giustamente ritenuta superflua.

Il senatore TABLADINI prende atto degli emendamenti proposti dal relatore, che peraltro non incidono minimamente sulle questioni sollevate nella scorsa seduta. In particolare restano le gravi perplessità sulla congruità delle spese previste per i restauri di alcuni edifici, poichè la documentazione inviata dal Ministero contiene informazioni generiche quasi quanto la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge. Il Governo chiede così al Parlamento fondi per restaurare a caro prezzo edifici più o meno vetusti, ma non indica neppure l'estensione dei tetti o dei sottotetti nelle sedi delle ambasciate a Vienna e a Praga, per il cui rifacimento si spenderebbero rispettivamente 2.080 milioni e 1.400 milioni.

Pur condividendo l'obiettivo dichiarato del disegno di legge, che è quello di far risparmiare al contribuente il costo di onerosissimi affitti, non può avallare una richiesta di stanziamento che appare totalmente arbitraria.

Il presidente MIGONE ritiene invece che la Commissione possa approvare il disegno di legge, con le modifiche proposte dal relatore. È di particolare rilevanza la disposizione che prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto ministeriale introdotto con l'emendamento 1.1: con tale parere le Commissioni non si sostituiranno certo agli organi di controllo nelle valutazioni tecniche e contabili, ma potranno esprimersi circa le priorità per gli interventi riguardanti gli immobili all'estero.

In considerazione della necessità di rinviare il seguito della discussione, per i concomitanti lavori dell'Assemblea, invita il Governo a rispondere nella prossima seduta ai quesiti del senatore Tabladini.

Il senatore SERVELLO chiede al Governo di far conoscere, nella prossima seduta, il suo orientamento su una domanda di fondo: è veramente necessario mantenere certi edifici faraonici e bisognosi di costosissimi restauri o, al contrario, sarebbe opportuno alienarli per costruire o acquistare immobili più moderni e funzionali?

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MIGONE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 11 giugno, alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3119**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, ovvero la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonché per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Tale schema di decreto sarà sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

115^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**(A008 000, C04^a, 0003^o)

Il presidente Gualtieri rende noto che il senatore Ceccato entra a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Dolazza. A nome di tutti i commissari egli rivolge un cordiale saluto all'uscente senatore e un cordiale augurio di buon lavoro all'entrante.

SULLA SITUAZIONE NELLA REGIONE DEL KOSOVO(A003 000, C04^a, 0004^o)

Il senatore MANFREDI, preso spunto dall'esplosività della situazione nel Kosovo, chiede al Ministro della difesa di sapere come il Governo intenda operare, d'intesa con le altre nazioni del Gruppo di contatto.

Il presidente GUALTIERI condivide la preoccupazione manifestata e rende noto che il Ministro Andreatta, pur da lui invitato ad essere presente all'odierna seduta, era stato costretto a declinare l'invito proprio a causa di impegni internazionali legati a focolai di crisi, tra i quali quello del Kosovo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona (n. 263)**

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

(R139 b00, C04^a, 0029^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno scorso.

Il Presidente GUALTIERI dà lettura della bozza di parere, predispesa dal relatore Petrucci, sulla base degli orientamenti emersi nel dibattito della scorsa settimana.

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminato in sede consultiva su atti del Governo nelle sedute del 3 e 10 giugno 1998 lo schema di decreto recante "Disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona", esprime **parere favorevole** a condizione che l'Ufficio di cui all'articolo 3, comma 5, di tale testo verifichi che i materiali di risulta dell'opera di distruzione non siano in alcun modo riutilizzati per scopi bellici.

Si invita, altresì, il Governo a presentare in Parlamento entro l'estate il disegno di legge di ratifica del Trattato relativo alla Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 e firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997.

Da ultimo si chiede che il Governo si adoperi affinché anche nelle basi NATO venga rispettata la normativa di messa al bando delle mine antipersona di cui alla legge n. 374 del 1997».

Posta ai voti, la bozza di parere è approvata.

Programma pluriennale di A/R SM Marina 023/98 – relativo al progetto di ammodernamento del dispositivo di sorveglianza costiera, sviluppo e realizzazione del primo sistema (n. 268)

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C04^a, 0030^o)

Il relatore MANFREDI riferisce sul programma annuale della Marina 23/98. Il programma all'esame ha la finalità operativa di avviare l'ammodernamento della rete di sorveglianza costiera a mezzo radar della Marina militare. La rete in esercizio è infatti da tempo giunta alla limite della sua naturale vita operativa, perchè risale infatti agli anni '70-'80.

L'*iter* procedurale impresso al programma è distinto in due fasi. La prima fase (1998-2000), che prevede un costo di 12 miliardi, vede la definizione globale del progetto esecutivo e la realizzazione di una prima stazione radar prototipica. Nella prima fase assume particolare importanza la scelta e la realizzazione del cosiddetto «sensore» sotto un triplice profilo: a) trasformazione di un sensore in corso di sviluppo per unità navali; b) telecontrollo a distanza dello stesso; c) mobilità del radar sul territorio. La seconda fase (2001-2003), che comporta un costo di 150 miliardi, vede la realizzazione del complessivo ammodernamento. Nella seconda fase del programma: saranno installati i nuovi sensori radar mobili come indicato nel grafico allegato; saranno predisposte

inoltre alcune piazzole, in particolare lungo la costa adriatica, per eventuali rischieramenti *ad hoc*; il sistema sarà armonizzato con il sistema per il controllo del traffico mercantile, di competenza del Ministero dei Trasporti.

I settori dell'industria interessati sono quelli dell'elettronica e delle telecomunicazioni nazionali. In particolare la fornitura dei radar è assegnata all'Alenia, già assegnataria del contratto per lo sviluppo del citato sensore navale. Tutto ciò premesso, l'ammodernamento appare giustificato, ma non sono enunciati i motivi strategici della scelta di coprire solo l'area sud, anche se possono essere considerati impliciti; inoltre, non sono esplicitati i criteri secondo i quali avverrà l'integrazione con il sistema per il controllo del traffico mercantile – coprirà solo le aree non coperte da quello militare oppure si sovrapporrà ad esso? –; altresì sulla cartina a disposizione (di cui alla documentazione fornita al Governo) sono evidenti aree non coperte nello stesso settore sud ed esistono sovrapposizioni nell'area adriatica. Da ultimo, si rileva che il programma è sviluppato esclusivamente dalla Marina militare e non risulta che ci siano state collaborazioni con il Ministero dei trasporti, in particolare con le Capitanerie di porto sin da questa prima fase, cosa che sarebbe forse opportuna nell'ottica di una sempre maggiore razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di sorveglianza a mare.

Si apre un dibattito, dopo che il Presidente GUALTIERI ha espresso piena condivisione verso i rilievi del relatore e dopo che il sottosegretario RIVERA, preso atto dei rilievi del relatore, ha sottolineato come il Programma *de quo* si limiti solo alla prima fase.

Il senatore MANCA invita la Commissione a rendere ancor più penetrante il controllo radaristico sulle coste del Sud d'Italia, al fine di renderlo armonico con il sistema di controllo del traffico mercantile.

Il senatore UCCHIELLI chiede di sapere se vi siano momenti di raccordo con il Programma, da poco approvato dal Parlamento, relativo alla piattaforma navale SIGINT.

Al termine il relatore MANFREDI – replicato al senatore Uccielli, nel senso di escludere possibilità di correlazioni operative fra il SIGINT e il programma in titolo – propone il seguente chema di parere:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esprime parere favorevole, giacchè l'attuale rete di sorveglianza costiera a mezzo radar è indubbiamente carente sia per quanto riguarda la tecnologia dei sensori, sia per quanto concerne lo schieramento sul territorio delle postazioni, anche solo in funzione della prevalente minaccia da sud, sia infine sotto il profilo dell'integrazione con altri sistemi di sorveglianza a mare, in particolare delle Capitanerie di porto. Il progetto in esame appare quindi giustificato sia tecnologicamente che operativamente.

Tuttavia, con riferimento al programma complessivo di ammodernamento, la Commissione, apprezzata l'opportunità di realizzare un sistema integrato e polivalente per esigenze militari, civili e mercantili oltre che di polizia sul mare, invita il Governo ad approfondire, sin dalle prime fasi, la progettazione di concerto tra i Ministeri della Difesa, dei Trasporti, degli Interni e delle Finanze, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo concomitante del progetto VTS e lo scambio delle informazioni per via elettronica; altresì, invita il Governo ad assicurare in ogni caso una copertura radar che, a rete completata, non abbia lungo le coste dell'intera penisola aree di vulnerabilità non coperte».

Posto ai voti, lo schema di parere è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(961) CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno 1998.

Il Presidente GUALTIERI dà notizia che il senatore Russo Spina aveva presentato 2 emendamenti al testo del comitato ristretto, nei confronti dei quali la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere contrario, come già nei confronti del disegno di legge in titolo e del testo del comitato ristretto.

Rende altresì noto che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso alcun parere.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 961

Art. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa bandisce concorsi per soli titoli riservati a quanti abbiano prestato, alla data del 1 maggio 1998, la propria opera nell'Amministrazione della difesa per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni come personale dipendente delle ditte e cooperative assuntrici di servizi generali o di manovalanza negli enti della difesa.

2. Il personale risultato idoneo è immesso nei ruoli del Ministero della difesa nell'arco di tre anni in ragione di un terzo degli idonei per ciascun anno solare con decorrenza giuridica al 1 gennaio dell'anno di assunzione.

Il personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali dalla I alla III del personale della difesa, in relazione alle mansioni effettivamente svolte nei due anni precedenti l'assunzione.

3. Entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa provvede, con propri decreti, a modificare le piante organiche degli enti in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, provvedendo a corrispondenti riduzioni di personale in altri enti della Difesa da razionalizzare, eventualmente inquadrato in soprannumero con il riassorbimento del personale che dovesse comunque risultare in eccedenza.

4. All'onere conseguente pari a lire 45 miliardi per il 1996, 90 miliardi per il 1997 e 135 miliardi per il 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1996, 1997 e 1998 relativi ai servizi di manovalanza, assuntoria e generali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1

RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa trasmette al Parlamento un censimento dettagliato delle attività che alla data del 1 aprile 1998 erano affidate a ditte o cooperative assuntrici di servizi generali, di manovalanza e trasporto presso Enti, Reparti, Uffici o Distaccamenti comunque dipendenti dal Ministero della difesa. Dovranno in particolare essere rilevati i dati relativi ai contratti in essere, alle tipologie di prestazioni, agli importi, al numero di persone impegnate con il relativo monte ore. Dovranno inoltre essere rilevati i nominativi del personale dipendente da tali ditte e cooperative con i dati relativi ai periodi di lavoro comunque prestati a favore del Ministero della difesa».

1.0.2

RUSSO SPENA

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

139ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Burlando.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C05ª, 0013ª)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione**

(R048 000, C05ª, 0001ª)

Il presidente COVIELLO, dopo aver ricordato che l'audizione del Ministro dei trasporti avviene nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione Bilancio sta svolgendo sull'efficacia degli strumenti per lo sviluppo delle aree depresse, sottolinea che la carenza infrastrutturale del Mezzogiorno, congiuntamente alla criminalità organizzata, costituisce uno degli ostacoli principali agli insediamenti produttivi e richiede la definizione di una incisiva politica di intervento; anche tenendo conto della riduzione delle risorse comunitarie che deriverà dall'ampliamento

dell'Unione europea ai Paesi dell'Est, il prossimo bilancio triennale dovrà, quindi, prevedere un progetto coerente di potenziamento degli investimenti nel settore delle tecnologie di produzione, accompagnato da recuperi di efficienza e aumenti di produttività dei servizi, come del resto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Rileva il contrasto tra tali evidenti esigenze di intervento e l'attuale lentezza delle procedure di spesa, a causa della quale le risorse disponibili, che secondo documenti governativi sono di entità apprezzabile, non consentono di realizzare gli obiettivi di promozione dello sviluppo delle aree meridionali. Sollecita, infine, una valutazione del Ministro sul contenuto della recente relazione della Corte dei conti sulle Ferrovie.

Il ministro BURLANDO, dopo aver consegnato al Presidente una ampia documentazione ed essersi soffermato sul divario storicamente esistente tra Nord e Sud del Paese, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia in relazione ai piani di finanziamento degli investimenti, sottolinea l'importanza dell'avvio del programma infrastrutturale predisposto dal Governo nell'ambito del processo di decentramento dei compiti amministrativi ed operativi nel campo delle infrastrutture. Nell'osservare che esso non è stato diretto solo a soggetti istituzionali, evidenzia la positività dell'esperienza delle gestioni aeroportuali, che, a suo avviso, dovrebbe essere estesa anche alle strutture portuali; a tale riguardo, ricorda che, pur essendo state introdotte nei tempi recenti profonde modificazioni nella organizzazione portuale, la competenza in materia di investimenti appare ancora troppo accentrata e richiederebbe un ulteriore miglioramento, eventualmente prevedendo che parte delle entrate derivanti dall'attività dei porti siano destinati ad investimenti decisi dalle stesse autorità portuali. Precisa, peraltro, che il processo di decentramento non costituisce un valore in sé e potrebbe non essere auspicabile qualora dovessero ripetersi i ritardi e le disfunzioni tipici dell'attività centralistica.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria per il prossimo triennio presenta un articolato programma di intervento per le aree depresse; il sostenuto sviluppo delle economie asiatiche, pur con le incertezze dei tempi più recenti, può contribuire a ridurre l'emarginazione del Mezzogiorno, collocandolo in una posizione favorevole rispetto ai traffici internazionali. Pur riconoscendo che tali opportunità avrebbero potuto essere attivate anche precedentemente, osserva che la valorizzazione dei grandi porti internazionali, quali quelli di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari, seppur cogliendo intuizioni già esistenti ma irrealizzate, ha consentito di strutturare una rete di collegamento e di servizi su scala mediterranea, che può considerarsi compiuta. È necessario ora evitare la polverizzazione dei traffici e, nel programmare il completamento della rete portuale, escludere la costituzione di ulteriori grandi porti internazionali, mentre può essere promossa la costituzione di scali regionali, destinati ad altre funzioni, come ad esempio il trasporto passeggeri. Dopo aver esposto alcune indicazioni comparative in ordine al volume di traffico dei grandi porti del Sud, in relazione sia a quelli del Nord-Italia, sia ai grandi porti del Nord- Europa, il Ministro sottolinea che nei porti

meridionali si è avuta una crescita non solo quantitativa, ma anche qualitativa dei traffici e ciò anche grazie alle caratteristiche del trasporto marittimo. Osserva, quindi, che per la prima volta, sembra possibile una reale valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno, superando il carattere solidaristico della maggior parte degli interventi di investimento fino ad oggi effettuati.

Ricorda che l'intervento sulle infrastrutture portuali si inserisce in un programma più generale di completamento e promozione della rete costituita da porti, attività cantieristiche e cabotaggio; la attività cantieristica, che ha attraversato negli anni recenti periodi di grave crisi, costituisce oggi una realtà con una dinamica positiva. Le recenti agevolazioni consentono di prevedere, peraltro, un incremento della flotta e del cabotaggio. Osserva che il quadro delineato risulta particolarmente incisivo all'interno delle politiche di sviluppo dell'economia del Mezzogiorno, con rilevanti riflessi occupazionali; a titolo di esempio, ricorda che in relazione alla sola convenzione relativa al porto di Taranto, si attende un incremento, comprensivo dell'effetto indotto, di circa mille unità di lavoro. Il programma di potenziamento dei porti, del cabotaggio e alcuni particolari investimenti, come l'introduzione dei nuovi collegamenti veloci con la Sardegna, rappresentano, inoltre, un sostegno per l'attività turistica.

Sottolinea che, per il pieno sviluppo delle potenzialità delle strutture portuali, appare necessaria la costituzione di un'ampia ed efficiente rete di interporti; il Nord del Paese, con l'eccezione della Lombardia, ha già completato il piano di interventi necessari, mentre il Sud appare, in tale settore, in estremo ritardo. A tale riguardo, ritiene opportuno che gli interporti siano realizzati unitariamente, e non a rete, in modo tale da costituire strutture infrastrutturali in grado di fornire i servizi necessari.

Per quanto riguarda gli aeroporti, si sofferma sull'ampio volume di risorse, pubbliche e private, destinato ad ampliamenti, ristrutturazioni o rifacimenti di numerosi aeroporti situati nelle aree meridionali; sottolinea, peraltro, che tali finanziamenti sono già a disposizione delle società di gestione - che sono in genere società partecipate da Regioni, enti locali o altri soggetti pubblici - e auspica che non si manifesti una conflittualità tra i soggetti coinvolti su obiettivi, progetti e modalità di realizzazione degli interventi. Il crescente volume di trasporto aereo in numerosi aeroporti, peraltro, evidenzia che è già iniziato un percorso di recupero del divario esistente tra Nord e Sud: a titolo di esempio, ricorda che l'aeroporto di Napoli presenta un'attività superiore a quello di Venezia.

Il Mezzogiorno è, quindi, protagonista di una fase di recupero molto marcata sia nel settore portuale, che in quello aeroportuale. Passando a trattare dei trasporti terrestri, settore nel quale si evidenziano particolari difficoltà, il Ministro si sofferma sull'autotrasporto, riferendosi al processo di liberalizzazione che il Governo sta attuando nel settore. Si tratta di gestire in accordo con le categorie interessate le diverse fasi dell'uscita dal settore, della concentrazione e della valorizzazione del cosiddetto «trasporto combinato». A suo avviso, il Governo sta affrontando in modo opportuno i delicati problemi di attuazione di tale indi-

rizzo, che specie nel Mezzogiorno appaiono di non facile soluzione. Per quanto riguarda il trasporto locale, ricorda il trasferimento in atto delle relative competenze alle Regioni; si manifestano in proposito difficoltà a causa della incapacità di alcune amministrazioni locali, soprattutto meridionali, a gestire le nuove funzioni. È evidente che il Governo e lo stesso Parlamento sono impegnati a seguire la politica intrapresa non sottovalutando i problemi attuativi. Per quanto riguarda le Ferrovie, infine, ricorda le recenti direttive che avviano il processo di separazione tra rete e gestione del servizio, nell'ambito della più generale politica di apertura al mercato. Sono previsti inoltre rilevanti investimenti, anche nel settore della manutenzione. L'obiettivo è di potenziare le direttrici sia tirrenica che adriatica, con il raddoppio della Bari-Taranto al fine di agevolare i collegamenti intermodali. È opportuno inoltre rafforzare le direttrici trasversali, anche per consentire lo spostamento del traffico del porto di Gioia Tauro sulla direttrice adriatica, e della rete siciliana. Osserva che le caratteristiche stesse del trasporto terrestre richiedono, rispetto agli altri settori, tempi più lenti di recupero del divario tra Mezzogiorno e resto del Paese.

Per quanto riguarda la relazione della Corte dei conti citata dal Presidente, pur precisando di non aver avuto modo di esaminarla, osserva che essa è riferita agli anni 1995 e 1996, esercizi in cui non era ancora iniziata la sua attività di Ministro. Fa presente, peraltro, che essa sembra contenere indicazioni in linea con gli orientamenti assunti dal Governo.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il Ministro per la dettagliata esposizione, osserva che l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea non consente di procedere ad un dibattito approfondito su di essa e ritiene quindi opportuno rinviare ad un'altra seduta il seguito dell'audizione.

Il senatore CURTO, dopo aver ricordato che sono in fase di approvazione alcuni provvedimenti che, sulla base delle dichiarazioni rese dal Ministro, dovrebbero essere modificati nella loro impostazione, auspica che il Governo si adegui in ogni sede ad essa, specie con riferimento ai requisiti propri degli interporti.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alla ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

150^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del presidente dell'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni (n. 73)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Rinvio dell'esame)
(L014 078, C06^a, 0010^o)

Il relatore BONAVITA propone il rinvio dell'esame della proposta di nomina stante l'assenza del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene sulla proposta di rinvio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C06^a, 0024^o)

Il senatore PEDRIZZI sollecita la risposta in Commissione alla interrogazione 3-0-1989 con la quale si chiede di conoscere l'orientamento del Ministro delle finanze in merito alla richiesta di proroga dei termini entro i quali effettuare i versamenti delle imposte dichiarate con l'autocertificazione ovvero circa la richiesta di non applicare le maggiorazioni a carico dei contribuenti che non abbiano versate le imposte entro il termine del 15 giugno. La richiesta di rinvio, prosegue l'oratore, è motivata dal fatto che i provvedimenti emanati in attuazione delle deleghe fiscali hanno imposto ai contribuenti numerose e complesse novità, la più rilevanti delle quali è sicuramente l'Irap. Tutto ciò ha reso molto difficoltoso, tra l'altro, l'adeguamento delle procedure di contabilità sia da parte delle imprese sia da parte degli operatori tributari. La situazione è stata vieppiù aggravata dal fatto che, per quanto riguarda l'Irap, la circolare esplicativa è stata emanata solo pochi giorni fa. D'altro canto

anche altri soggetti coinvolti nelle procedure di dichiarazione e versamento (banche e uffici postali) denunciano ritardi e sollecitano una proroga dei termini. Ritiene pertanto urgente un intervento del Ministro considerato anche l'imminente scadenza del termine per l'effettuazione dei versamenti.

Il senatore ALBERTINI sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge n. 605 e connessi, relativi all'adeguamento delle pensioni di guerra.

Il senatore COSTA, condividendo pienamente le preoccupazioni espresse dal senatore Pedrizzi, auspica che il Ministro delle finanze possa essere sollecitato all'adozione di un provvedimento di proroga dei termini da una presa di posizione unanime della Commissione.

Il senatore VENTUCCI svolge alcune considerazioni sulla mancanza del numero legale in Commissione, a commento di una lettera inviata dal Presidente Angius a tutti i componenti della Commissione concernente, tra l'altro, il calendario dei lavori delle prossime settimane.

Il Presidente ANGIUS assicura il senatore Pedrizzi che si farà tramite presso il Ministro delle finanze affinché l'interrogazione da lui presentata si svolga in tempi rapidi. Per quanto riguarda la sollecitazione, da più parti avanzata, a svolgere ulteriori audizioni nell'ambito dei disegni di legge sulle fondazioni, egli ricorda che, fermo restando le audizioni già fissate per domani del Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e del Governatore della Banca d'Italia, sono già previste le ulteriori audizioni del Presidente del CNEL e del Segretario Generale del Forum del Terzo Settore. Ritiene pertanto opportuno valutare la possibilità di svolgere ulteriori audizioni alla luce del calendario delle prossime settimane che sarà definito in Ufficio di Presidenza. Alle decisioni dello stesso organismo di programmazione dei lavori della Commissione rinvia poi in relazione alla richiesta del senatore Albertini.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

206^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente la disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425: esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0030^o)

La relatrice PAGANO illustra lo schema di regolamento in titolo ricordando anzitutto che esso trae origine dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e che il relativo parere deve essere espresso dalla Commissione entro il prossimo 25 giugno. Dopo aver rammentato le polemiche che hanno accompagnato l'approvazione della legge n. 425 con particolare riferimento all'esigenza di una sua attuazione graduale, ella sottolinea che le disposizioni oggetto del regolamento dovranno comunque essere successivamente integrate, attraverso l'emanazione di decreti ministeriali, per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prima prova scritta, le materie oggetto della seconda prova, le modalità con cui la commissione d'esame elabora le prime due prove in caso di mancato ricevimento delle stesse da parte del Ministero, le caratteristiche formali della terza prova e le istruzioni per lo svolgimento della medesima nei primi due anni di applicazione della nuova normativa, nonché una serie di altri aspetti non marginali del nuovo ordinamento.

Lo schema di regolamento, prosegue la relatrice, tiene conto delle esigenze emerse nel dibattito parlamentare sul provvedimento poi divenuto la legge n. 425 e in particolare di garantire una effettiva gradualità nella applicazione della prima e della terza prova scritta di esame, che rivestono caratteri più innovativi, assicurando nel

contempo che la suddetta gradualità non risulti lesiva dell'autonomia didattica ed organizzativa delle scuole.

A giudizio della relatrice, è importante che il regolamento entri in vigore dal prossimo anno scolastico 1998-99, ma – allo stesso tempo – che sia tenuto correttamente conto del percorso formativo seguito dall'alunno. A tale proposito, ella valuta positivamente la disposizione secondo la quale, per una prima fase transitoria, gli alunni potranno scegliere di svolgere il tema tradizionale in luogo della nuova prima prova scritta. Esprime invece perplessità quanto alle modalità individuate dal regolamento per affrontare la fase transitoria della terza prova scritta, secondo le quali per i primi due anni saranno impartite disposizioni dal Ministero.

Passando all'analisi dell'articolato, ella si sofferma principalmente sugli aspetti più innovativi recati dallo schema di regolamento: le modalità di composizione delle commissioni d'esame, in ordine alle quali la prevista compartecipazione di commissari esterni e di presidenti a commissioni comuni per classi di scuole private e classi di scuole statali rappresenta una novità di rilievo da cui possono discendere criteri di valutazione più omogenei rispetto al passato; le prove scritte di esame e il colloquio, con riferimento alle quali le novità principali si incentrano sulla prima e sulla terza prova scritta e sul colloquio, che avrà carattere pluridisciplinare su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi dell'ultimo anno di corso, tanto che – per facilitarne la realizzazione – le commissioni si articoleranno in aree disciplinari; la valutazione del credito scolastico e di quello formativo, che prevede modalità particolari per i prossimi due anni scolastici, rispondendo così ad una delle critiche più frequenti formulate in fase di approvazione della legge n. 425 con riferimento alla impraticabilità di attribuire un credito scolastico per i periodi di studio precedenti la riforma; le modalità di svolgimento dell'esame nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, che continuano ad essere sedi di esame finale ma a condizioni assai rigorose al fine di eliminare o comunque ridurre il fenomeno dei «diplomifici». A tale riguardo, la relatrice osserva che il regolamento attenua il rigore delle disposizioni di legge, rinviando all'anno scolastico 1999-2000 l'entrata in vigore della nuova normativa. Dopo aver fatto riferimento alle ulteriori innovazioni relative alle modalità di svolgimento dell'esame da parte dei candidati esterni, la relatrice svolge alcune osservazioni conclusive.

A suo giudizio, lo schema di regolamento dà correttamente esecuzione alle disposizioni di legge, ma non è esente da rilievi critici per quanto riguarda la gradualità di attuazione della terza prova scritta. La procedura individuata, che coinvolge l'istituendo Osservatorio nazionale, i consigli di classe e le commissioni di esame, può apparire apprezzabile ma – nella realtà dei fatti – può essere fonte di notevoli incertezze per le scuole; sarebbe pertanto opportuno prevedere, per i primi tre anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento, una procedura più definita e al tempo stesso capace di predisporre prove accessibili alla generalità dei candidati. Un'altra considerazione, prosegue, riguarda poi l'estensione della fase transitoria per quanto concerne le modalità di svolgimento degli esami nelle scuole private, estensione che viene incontro alle esigenze sollevate da alcuni parlamentari in sede di discussione del provvedimento poi divenuto la legge n. 425 e che può essere pertanto valutata con favore.

Conclusivamente, propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo, che si riserva di articolare in esito alla discussione generale, auspicando un impegno comune in favore della scuola che tenga comunque presente il traguardo del 2001 per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame proseguirà in altra seduta.

Il senatore BRIENZA chiede al rappresentante del Governo quale disponibilità vi sia da parte governativa ad accogliere eventuali richieste di modifica che la Commissione ritenesse di inserire nel proprio parere.

Il sottosegretario Albertina SOLIANI fa osservare che lo schema di regolamento sottoposto all'esame parlamentare è puntualmente rispettoso delle disposizioni di legge e che pertanto il Governo auspica possa registrare un ampio consenso, anzichè determinare la richiesta di specifiche modifiche. Qualora tuttavia la Commissione si orientasse per esprimere suggerimenti modificativi, ella manifesta disponibilità ad accogliere tutto ciò che potrà essere recepito in coerenza con l'impianto complessivo.

A proposito del rispetto da parte del Governo dei pareri espressi in sede parlamentare, il senatore BISCARDI chiede chiarimenti in ordine alla definitiva stesura della delibera istitutiva del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, in ordine alla quale la Commissione aveva espresso un parere favorevole condizionato ad un impegno del Governo per una maggiore diffusione della lingua straniera nelle scuole elementari. Se tale impegno, come sembra, fosse disatteso dal Governo, si tratterebbe infatti di una grave scorrettezza istituzionale, tanto più che si trattava di una indicazione di carattere generale e ampiamente condivisa da tutti gli schieramenti politici.

Il senatore BRIGNONE si interroga sulla opportunità che la minoranza rechi il suo apporto costruttivo al miglioramento di uno schema di regolamento che, per sua natura, non dovrebbe esorbitare dai limiti posti dalla legge, limiti che il Governo dovrebbe saper individuare anche da solo.

Il sottosegretario Albertina SOLIANI conferma l'intendimento del Governo di rispettare puntualmente la legge. Quanto al recepimento delle indicazioni espresse in sede parlamentare, ella ritiene che la questione investa una responsabilità politica più ampia. Precisa comunque al senatore Biscardi che l'osservazione relativa ad una maggiore diffusione della lingua straniera nelle scuole elementari è stata accolta nella delibera istitutiva del Fondo per l'offerta formativa e i relativi stanziamenti sono stati aumentati da 26 a 33 miliardi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Sbarbati; Palumbo ed altri; Birelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 giugno scorso.

Il presidente relatore OSSICINI informa che, oltre all'ordine del giorno n. 1 di cui si è dato conto nella seduta del 3 giugno scorso, sono stati presentati anche i seguenti ordini del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 255-B, recante “norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

premessi che:

nelle procedure concorsuali previste dal disegno di legge in oggetto tanto per posti di professore ordinario quanto per posti di professore associato non si hanno vincitori, ma solo idonei;

gli idonei possono non essere chiamati dall'Università che ha bandito il concorso;

pur potendo essere chiamati da altra università rischiano di non vedere a sufficienza tutelato il risultato conseguito nel concorso stesso,

impegna il Governo

a trovare modi perchè tali idonei qualora non venissero chiamati da alcuna università mantengano il più a lungo possibile il riconoscimento concorsuale ed in ogni caso possano farlo valere come credito scientifico e didattico».

0/255-B/2/7

MONTICONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 255-B, recante “norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

premessi che:

il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, concernente l'ordinamento degli osservatori astronomici ed astrofisici, aveva previsto l'equiparazione degli astronomi ordinari ed associati rispettivamente ai professori universitari ordinari ed associati;

a parità di livello astronomo e professore possono essere trasferiti da un ruolo all'altro;

sino ad oggi sono stati previsti meccanismi di reclutamento per gli astronomi in maniera analoga a quelli per gli universitari;

i concorsi per posti di astronomo ordinario ed associato sono attualmente bloccati in attesa delle nuove norme sul reclutamento dei docenti universitari;

nel disegno di legge n. 255-B non vi è alcuna menzione degli astronomi;

impegna il Governo

in sede di emanazione dei regolamenti di attuazione delle procedure concorsuali dei professori universitari a tener conto del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, ed a esplicitare che le nuove norme sono da intendersi estese agli aspiranti astronomi ordinari ed associati tanto per la composizione delle commissioni quanto per la copertura dei posti vacanti, accomunando nelle commissioni di concorso astronomi ed universitari appartenenti al settore scientifico-disciplinare comprendente l'astronomia».

0/255-B/3/7

MONTICONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 255-B, recante "norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto introduce la possibilità, sinora esclusa perentoriamente, che i dottori di ricerca siano utilizzati per attività didattiche complementari, senza che queste diano diritto a riconoscimenti ai fini della carriera;

tale attività, pur essendo già diffuse in talune facoltà, costituiscono un mutamento radicale nelle finalità del dottorato di ricerca;

gli apporti alla docenza in forme suppletive e precarie sono già troppo diffusi in contrasto alle stesse ragioni di fondo del disegno di legge in esame;

impegna il Governo

in sede di emanazione dei regolamenti di attuazione e comunque in sede di controllo amministrativo a limitare la possibilità di tale utilizzo dei dottori di ricerca a casi strettamente necessari collegati agli sviluppi stessi della ricerca e della sperimentazione in ambito universitario per il vantaggio degli studenti ma soprattutto della ricerca stessa».

0/255-B/4/7

MONTICONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 255-B, recante “norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto non affronta le questioni riguardanti le funzioni e la concreta situazione di un elevato numero di ricercatori universitari;

una crescente parte delle funzioni didattiche viene esercitata dai medesimi ricercatori, contribuendo in taluni casi in modo decisivo a consentire di corrispondere alle esigenze degli studenti;

la valutazione della medesima didattica non trova spazio, neppure come credito didattico, nelle prove per accedere ai ruoli di professore associato ed ordinario;

impegna il Governo

in sede di emanazione dei regolamenti di attuazione a tener conto dell'attività didattica effettivamente svolta dai ricercatori per un congruo periodo di tempo e confermata dagli organismi accademici competenti e ad esentare tali ricercatori dall'eventuale prova didattica nei concorsi di livello superiore;

a ritornare in maniera sistematica sulla questione dello stato giuridico dei ricercatori sia in sede di revisione dello stato giuridico dei docenti universitari sia – più opportunamente e sollecitamente – in un provvedimento apposito che integri le attuali norme in discussione».

0/255-B/5/7

MONTICONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 255-B, recante “norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

impegna il Governo

a valutare prioritariamente la necessità di un adeguato riconoscimento dell'attività didattica per i ricercatori universitari prevedendo l'obbligo per le facoltà di riconoscere ad essi il diritto di docenza, con autonomia e responsabilità diretta, anche di insegnamenti ufficiali nell'ambito dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione così come previsto dall'articolo 12 della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Impegna altresì il Governo

a prevedere, nell'ambito della necessaria ed urgente riforma dello stato giuridico dei docenti universitari, la possibilità di riconoscere ai ricercatori il diritto a concorsi riservati, nei limiti dell'autonomia didattica e finanziaria degli atenei e nel rispetto dei principi di selezione e di meritocrazia».

0/255-B/6/7

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, PACE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 255-B, recante “norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

premessi che:

nel provvedimento è previsto che dalla prova didattica e dalla discussione dei titoli scientifici sono esonerati gli appartenenti alla fascia di professori associati;

che nelle università italiane numerosissimi insegnamenti sono affidati a ricercatori confermati,

impegna il Governo

a provvedere affinché non siano previste radicali disparità di trattamento nei confronti di quanti hanno legittimamente svolto attività di insegnamento».

0/255-B/7/7

LOMBARDI SATRIANI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 255-B, recante “norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

impegna il Governo

per le procedure di trasferimento in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge ad applicare la normativa vigente al momento della richiesta di trasferimento».

0/255-B/8/7

BISCARDI

Il presidente Ossicini fa presente che tali ordini del giorno non potranno tuttavia essere illustrati dai rispettivi presentatori, essendosi già esaurita la fase della discussione generale. Il Regolamento prevede infatti, ricorda, che gli ordini del giorno possano essere svolti alla fine della discussione generale solo se presentati da senatori non intervenuti nella stessa: in tali condizioni si trova tuttavia solo il senatore Biscardi, presentatore dell'ordine del giorno 0/255-B/8/7, il quale peraltro rinuncia ad illustrarlo. Informa poi che su tutti gli emendamenti sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate e che pertanto è possibile procedere al loro esame. Dà infine notizia di aver ricevuto, in qualità di Presidente della Commissione e relatore sul provvedimento, tutte le associazioni ed organizzazioni che avevano inoltrato richiesta di audizione in ordine al provvedimento in titolo.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario GUERZONI, il quale – dopo aver espresso un convinto ringraziamento al presidente re-

latore e alla Commissione per l'approfondimento svolto sul testo – riconosce che molti dei rilievi critici espressi in sede di discussione generale sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati hanno una loro fondatezza. È vero altresì, prosegue, che vi sia stato un diverso atteggiamento del Governo, che aveva presentato e sostenuto un proprio disegno di legge al Senato e che si è trovato di fronte, alla Camera dei deputati, ad un mutamento di indirizzo non solo della maggioranza ma di tutte le forze politiche. Non va infatti dimenticato che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Commissione cultura della Camera, in sede legislativa, con la sola astensione del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente. Di tale mutamento di indirizzo, che si concretava in due priorità (maggiore rapidità per i tempi di espletamento delle procedure di concorso e maggiore spazio per l'autonomia universitaria), il Governo non poteva non tenere conto. Non corrisponde tuttavia al vero quanto affermato dal senatore Masullo in sede di discussione generale, secondo cui è stato rovesciato l'equilibrio raggiunto dal Senato con riferimento all'autonomia e alla logica di sistema: si tratta invece di un diverso equilibrio, opinabile come ogni altro, che incentra sulle università la maggior parte delle responsabilità relative ai bandi di concorso, all'attivazione delle procedure elettive delle commissioni, nonché all'onere dei relativi costi. La comunità scientifica assicura d'altra parte il proprio apporto nella composizione delle commissioni. L'autonomia universitaria è poi ulteriormente valorizzata dal conferimento agli atenei della possibilità di non chiamare alcun idoneo, sia pure con deliberazione motivata a maggioranza assoluta. Di fronte all'alternativa correttamente posta dal presidente relatore di scegliere tra l'esigenza di riattivare con sollecitudine procedure di concorso agibili e migliorare la soluzione individuata dalla Camera dei deputati, il Governo ritiene dunque che debba prevalere la prima, non tanto perchè il testo trasmesso dalla Camera non sia migliorabile, ma in ragione del drammatico scenario che altrimenti incombe sull'università italiana: nei prossimi anni andrà infatti a riposo l'80 per cento degli attuali docenti e ricercatori e, senza procedere certe di rinnovo per la docenza e la ricerca, si rischia evidentemente la paralisi del sistema.

Resta peraltro ferma, prosegue, la disponibilità del Governo ad affrontare la questione dello stato giuridico con altro provvedimento; per quanto riguarda in particolare i ricercatori, il Governo si impegna a sostenere e favorire iniziative legislative che ne riconoscano la funzione docente.

Risponde infine al senatore Lorenzi che la soppressione degli articoli 8 e 9 del testo approvato dal Senato, relativi rispettivamente ai contratti di ricerca e a quelli di insegnamento, corrisponde da una parte alla intervenuta approvazione della legge n. 449 del 1997 (collegata alla finanziaria per il 1998) che prevede l'attribuzione di assegni di ricerca e, dall'altra, alla approvazione della legge n. 127 del 1997 (cosiddetta «Bassanini II») che, all'articolo 17, comma 96, prevede un regolamento sui contratti di insegnamento ormai in avanzata fase di elaborazione.

Egli passa quindi ad esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno presentati: quanto all'ordine del giorno n. 1, dei senatori Lorenzi

e Miglio, egli dichiara di accoglierlo ad eccezione dei punti 1) e 2), che investono direttamente materie regolate dalla legge; quanto all'ordine del giorno n. 2, del senatore Monticone, egli si dichiara disponibile ad accoglierlo a condizione che il presentatore espunga dal testo del dispositivo il riferimento alla possibilità, per gli idonei che non venissero chiamati da alcuna università, di mantenere il più a lungo possibile il riconoscimento concorsuale; quanto all'ordine del giorno n. 3, del senatore Monticone, egli dichiara di dividerne l'obiettivo, riservandosi soltanto di verificare se l'equiparazione ivi prefigurata non sia già assicurata dalla legislazione vigente: in caso contrario, accoglie l'invito a provvedere nel primo provvedimento utile; quanto all'ordine del giorno n.4, del senatore Monticone, dichiara di accoglierlo, pur ricordando che l'utilizzazione dei dottorandi di ricerca in attività di ricerca è prevista in tutti i Paesi europei tranne l'Italia; quanto all'ordine del giorno n. 5, del senatore Monticone, egli manifesta disponibilità ad accoglierlo a condizione che il presentatore espunga dal primo dispositivo il riferimento all'esenzione dei ricercatori dall'eventuale prova didattica nei concorsi di livello superiore, dal momento che lo svolgimento di tale prova è previsto dalla legge; quanto all'ordine del giorno n. 6, dei senatori Campus ed altri, egli si dichiara disponibile ad accogliere il primo dispositivo, non potendo invece accogliere il secondo per il quale è necessario un distinto provvedimento sullo stato giuridico; quanto infine agli ordini del giorno n. 7 e n. 8, rispettivamente del senatore Lombardi Satriani e del senatore Biscardi, dichiara di accoglierli.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C07^a, 0025^o)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15,30 non avrà più luogo. Avverte altresì che la riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per le ore 15,15, è anticipata alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

201^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2206-B) *Interventi nel settore dei trasporti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione, sospesa il 3 giugno scorso.

La Commissione, dopo aver approvato separatamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, approva lo stesso articolo 1, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento (dopo dichiarazione di astensione dei senatori LAURO, BOSI e BORNACIN e di voto contrario del senatore CASTELLI).

Si passa all'articolo 2.

Il senatore CASTELLI illustra l'emendamento 2.1, sul quale il relatore CARPINELLI e il sottosegretario ALBERTINI esprimono parere contrario.

Dopo dichiarazione di voto contrario del senatore VEDOVATO e favorevole del senatore LAURO, l'emendamento viene respinto.

Sono quindi poste separatamente ai voti ed approvate (con il voto contrario dichiarato dal senatore LAURO e quello favorevole del senatore CASTELLI) le modifiche introdotte dalla Camera dei

deputati all'articolo 2, nonchè lo stesso articolo 2 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore CASTELLI ritira l'emendamento 3.1.

La Commissione approva quindi separatamente le modifiche all'articolo 3 nonchè, dopo dichiarazione di astensione del senatore TERRACINI, l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Viene poi approvata la soppressione dell'articolo 4 disposta dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva quindi separatamente le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 5 (ora articolo 4), nonchè l'articolo in questione nel testo modificato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore CASTELLI dà conto del seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2206-B riguardante "Interventi nel settore dei trasporti",

premessi che:

a) con il presente disegno di legge tra le altre cose si prevede la ricapitalizzazione dell'Alitalia per un ammontare pari a 1.680 miliardi per il quadriennio 1998-2001;

b) l'Unione europea ha riaperto un'inchiesta sugli aiuti pubblici all'Alitalia, inchiesta che potrebbe portare al blocco della seconda *tranche* di finanziamenti pari a 500 miliardi di lire perchè secondo il commissario UE ai trasporti Neil Kinnock, l'Alitalia non avrebbe rispettato gli impegni previsti nel piano di ricapitalizzazione, violando le seguenti condizioni fondamentali:

quella che non consente alla compagnia aerea, fino al 31 dicembre 2000, di applicare tariffe inferiori a quelle dei concorrenti;

quella che prevede per Alitalia la presentazione di una contabilità di tipo analitico che consenta di determinare il profitto di ogni rotta;

il mancato rispetto da parte del Governo del divieto di concedere un trattamento preferenziale ad Alitalia rispetto ai concorrenti europei nell'assegnazione dei diritti di traffico negli aeroporti italiani;

c) non bisogna dimenticare che in precedenza alcune compagnie aeree hanno presentato ricorso al Tribunale di prima istanza della UE, chiedendo l'annullamento della decisione con la quale la Commissione

ha autorizzato nel 1994 gli aiuti finanziari della Francia alla propria compagnia di bandiera, episodio indice dell'atteggiamento di crescente intransigenza degli operatori rispetto agli effetti anticoncorrenziali delle politiche nazionali di aiuto in settori produttivi via via aperti alla concorrenza,

impegna il Governo

a fornire al più presto chiarimenti al Parlamento in relazione all'attuazione del piano di ricapitalizzazione della compagnia Alitalia e nello specifico: se questa ricapitalizzazione debba considerarsi un investimento di mercato, ma allora è necessario capire quali siano i parametri di redditività da rispettare – con particolare riferimento alla questione del costo del lavoro –, oppure se debba essere considerata come un ennesimo aiuto di Stato che difficilmente verrà gradito in sede europea, senza un'effettiva diminuzione della posizione dominante dell'Alitalia».

0/2206-B/1/8

CASTELLI

Sul documento in questione il RELATORE si rimette al Governo ed il sottosegretario ALBERTINI dichiara di accoglierlo.

Il senatore VEDOVATO dà conto del seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2206-B riguardante "Interventi nel settore dei trasporti",

premessi che:

la decisione di destinare uno stanziamento per l'attuazione del piano di risanamento tecnico-economico della gestione governativa dei laghi maggiore, Como e Garda, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, risponde positivamente all'esigenza di assicurare che il trasferimento della gestione stessa alle regioni avvenga con una adeguata dotazione di natanti e di impianti fissi;

tale stanziamento a carico dello Stato è di consistenti dimensioni e tale da richiedere una particolare attenzione in ordine al suo impiego, ad esempio per l'acquisto di natanti, come i catamarani, che non sempre si sono dimostrati adatti all'impiego specifico;

impegna il Governo

a verificare l'effettiva destinazione dello stanziamento suddetto con particolare riferimento alla necessità che le tipologie dei natanti vengano individuate in modo corrispondente alle diverse esigenze di ciascun lago;

ad attivarsi affinché nel processo di trasferimento vengano salvaguardati i livelli occupazionali».

0/2206-B/2/8

VEDOVATO, CÒ

Sul documento in questione il relatore CARPINELLI si pronuncia favorevolmente ed il sottosegretario ALBERTINI dichiara di accoglierlo.

Il relatore CARPINELLI illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2206-B riguardante "Interventi nel settore dei trasporti",

ritenuto che:

il presente disegno di legge ha lo scopo di agevolare la realizzazione di investimenti nel settore dei trasporti, sia per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni che per l'acquisto di nuovi mezzi destinati al trasporto pubblico di persone;

l'impiego dei mezzi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale assume particolare importanza nell'ambito dei centri urbani allo scopo di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti e di migliorare la qualità dell'aria;

il disegno di legge n. 2206-B, coerentemente con le esigenze summenzionate, prevede l'incentivazione dell'impiego di tali mezzi imponendo alle regioni di utilizzare una quota dei contributi loro destinati pari ad almeno il 5 per cento dell'ammontare complessivo loro spettante;

l'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2206-B può dare luogo a dubbi interpretativi circa l'effettiva possibilità di impiegare nei centri storici e nelle isole pedonali tutte le tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale e non solamente quelli a trazione elettrica;

l'introduzione di tali mezzi, nell'ambito delle flotte di autobus attualmente in esercizio, richiede generalmente la predisposizione di strutture logistiche dedicate al loro rifornimento che rientrano nella normativa riguardante la distribuzione dei carburanti presso impianti non aperti al pubblico che attualmente impedisce l'utilizzo di dette strutture da parte di una pluralità di soggetti;

tali strutture logistiche, soprattutto nei centri urbani di minore dimensione, possono essere realizzate e gestite con minore onerosità qualora fosse consentito di estendere il loro utilizzo anche ad altri soggetti gestori di servizi di pubblica utilità impieganti altri mezzi a minimo impatto ambientale,

impegna il Governo

a considerare non precluso l'impiego nei centri storici e nelle isole pedonali di tutte le diverse tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale;

a mettere allo studio iniziative volte ad agevolare la realizzazione di nuove strutture logistiche, anche condivisibili da una pluralità di soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, necessarie per l'impiego nelle flotte urbane di nuovi mezzi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale».

0/2206-B/3/8

CARPINELLI, VEDOVATO

Il sottosegretario ALBERTINI dichiara di accogliere il suddetto ordine del giorno.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del presentatore il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2206-B riguardante "Interventi nel settore dei trasporti",

considerato che:

all'articolo 2, comma 5, del disegno di legge vengono autorizzate in tema di trasporto pubblico locale le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altre mezzi di trasporto di persone, terrestri e lagunari, e di impianti a fune adibite a trasporto di persone,

impegna il Governo

sentita la Conferenza Stato-regioni a concedere le medesime autorizzazioni alle regioni a statuto speciale, nonché alle provincie autonome di Trento e di Bolzano».

0/2206-B/4/8

FIRRARELLO

Il senatore BOSI illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2206-B riguardante "Interventi nel settore dei trasporti",

considerato che, rispetto a quanto sancito nel comma 2, dell'articolo 1, del testo originario, l'impegno di spesa per l'adeguamento tecnologico della rete aeroportuale del Paese, è considerevolmente aumentato e che coinvolge un ben più vasto numero di scali, oltre a quelli di Salerno e di Perugia;

tenuto conto che lo scalo "Amerigo Vespucci" di Firenze da anni lamenta carenze tecnologiche ed infrastrutturali; benchè i flussi di passeggeri, in arrivo ed in partenza, siano in continua e costante crescita, da 170.000 del 1989 a 1.195.000 del 1998;

visto che recentemente, in occasione di un incidente, probabilmente dovuto ad errore umano, si è alimentata una polemica vertente sulle limitate dimensioni della pista di decollo e di atterraggio, così com'è stata rilevata la mancanza dell'*Instrument Landing System*, ritenuto indispensabile per una maggiore sicurezza;

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi piani di riparto uno stanziamento per l'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze finalizzato alla realizzazione degli interventi ritenuti più urgenti e necessari per la messa in sicurezza dello stesso».

0/2206-B/5/8

BOSI

Sul documento in questione il RELATORE si rimette al Governo e il sottosegretario ALBERTINI dichiara di accoglierlo.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Dopo dichiarazione di astensione dei senatori LAURO, BORNACIN, CASTELLI e BOSI viene posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso come modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2206-B**Art. 1.**

Al comma 2, sostituire le parole: «di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000», con le seguenti: «in cui si registra una buona capacità di movimentazione di passeggeri e di merci».

1.1

CASTELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto stabilito dal presente comma non si applica agli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania».

1.2

CASTELLI

Art. 2.

Al comma 5, dopo la parola: «lagunari», aggiungere le seguenti: «e lacuali».

2.1

CASTELLI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: «dodecennale», con la seguente: «quindicennale».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007», con le seguenti: «a decorrere dall'anno 1998».

3.1

CASTELLI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

180ª seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario BORRONI risponde all'interrogazione n. 3-01950 del senatore Antolini rilevando che la determinazione da parte dell'AIMA degli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 è avvenuta nell'osservanza di quanto stabilito dal decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 e dalle relative disposizioni attuative, contenute nel decreto ministeriale 17 febbraio 1998. In particolare dette disposizioni prevedevano l'azzeramento delle produzioni contenute nei modelli L1 non firmati o con firma apocrifia, oppure privi dell'indicazione dei capi in stalla, o non incrociabili per mancanza di corretti dati identificativi.

Le risultanze di tale attività hanno comportato l'azzeramento della produzione, per L1 senza firma, di 984 dichiarazioni, per una produzione dichiarata di 67.931.644 chilogrammi per il periodo 1995-1996 e di 1.097 dichiarazioni, per una produzione dichiarata di 83.626.182 chilogrammi per il periodo 1996-1997; per L1 senza capi, di 3.473 dichiarazioni per 130.656.096 chilogrammi per il periodo 1995-1996 e di 2.361 dichiarazioni per 81.184.606 chilogrammi per il periodo 1996-1997, mentre l'azzeramento per dati non incrociabili è stato di 20.594 dichiarazioni, per una produzione di 897.028.889 chilogrammi per il periodo 1995-1996 e di 17.534 dichiarazioni per 676.159.380 chilogrammi per il periodo 1996-1997. Tale azzeramento della produzione, ai sensi della

normativa contenuta nella legge n. 468 del 1992 e in applicazione della normativa comunitaria, ha comportato per i periodi successivi l'azzeramento della quota. Avverso tali determinazioni i produttori hanno potuto proporre il ricorso alle competenti Commissioni regionali che sono state sollecitate a decidere in via prioritaria detti ricorsi.

Al fine di agevolare la soluzione di tali vertenze –prosegue il Rappresentante del Governo – è in corso di adozione, a seguito dell'intesa intervenuta in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome il 9 giugno, un decreto ministeriale diretto a semplificare l'istruttoria dei ricorsi in questione e ad attribuire alle relative decisioni da parte delle Commissioni efficacia immediatamente esecutiva. Tale efficacia delle decisioni, opponibile agli acquirenti ai fini del calcolo del prelievo, consentirà quindi di ovviare ai problemi di liquidità dei produttori.

Il senatore ANTOLINI, nel ringraziare il Rappresentante del Governo per la tempestività della risposta, si dichiara totalmente insoddisfatto, osservando al riguardo che, di fatto, circa venti mila produttori hanno perso la titolarità delle quote, e di conseguenza hanno perso la titolarità dell'azienda agricola, cioè il titolo principale che li qualifica come produttori agricoli: tale situazione ovviamente si traduce in una penalizzazione grave nei confronti di tutte le attività svolte da tali produttori (quali ad esempio il posto nelle graduatorie o altri tipi di richieste). Nel rilevare come tale aspetto del problema non abbia trovato, a suo avviso, adeguato approfondimento nella risposta resa dal Governo, sottolinea l'esigenza che si invitino i comuni e gli altri enti a non tenere conto di tale perdita della titolarità.

Il presidente BUCCI rileva che tale profilo potrà eventualmente essere oggetto di un nuovo strumento ispettivo.

Il sottosegretario BORRONI risponde all'interrogazione n. 3-01971 del senatore Preda osservando che l'invio dei moduli da parte dell'AIMA è generalmente avvenuto in tempi utili a consentire la tempestiva presentazione delle dichiarazioni entro il termine fissato dalla regolamentazione comunitaria del 15 maggio 1998. Circa la possibilità di prorogare tale termine, la Commissione UE ha fatto presente che, essendo lo stesso previsto dalla Regolamentazione comunitaria, non è prorogabile da parte del singolo Stato membro. Resta ferma naturalmente la possibilità di non applicare le sanzioni nel caso che il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, motivata e sottoposta a verifica del FEOGA.

Fa peraltro presente che con regolamento 1001/1998 della Commissione del 13 maggio 1998, di immediata applicazione, le sanzioni sono state rimodulate e graduate in ragione dell'entità del ritardo e che il Governo si appresta ad adottare una norma che, in applicazione del citato regolamento 1001/1998, sostituisca il precedente sistema sanzionatorio.

Quanto al termine per la decisione dei ricorsi, il Rappresentante del Governo ribadisce che con decreto ministeriale in corso di adozione, a seguito dell'intesa intervenuta in Conferenza permanente per i rapporti

fra lo Stato, le regioni e le province autonome il 9 giugno, è stato stabilito che il termine di sessanta giorni per la decisione di tutti i ricorsi presentati a ciascuna regione decorre dalla data di ricezione dell'ultimo ricorso tempestivamente presentato.

Quanto infine al contenuto delle dichiarazioni, precisa che il Ministero, con circolare dell'8 maggio 1998, n. 1375 ha comunicato che la sottoscrizione, da parte degli acquirenti e dei produttori conferenti, dei modelli L1 relativi sia ai trascorsi periodi 1995-1996 e 1996-1997, sia al periodo 1997-1998 appena concluso, impegna la responsabilità di produttori ed acquirenti in merito a tutti i dati in esso contenuti, eccettuati quelli della sezione III del modello L1, relativi ai quantitativi di riferimento. Tali dati saranno infatti determinati definitivamente dall'Amministrazione al termine della fase di riesame dei ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 5 del 1998.

Il senatore PREDA richiama l'attenzione sui ritardi nell'invio da parte dell'AIMA alle regioni della modulistica in materia di quote latte, ricordando altresì il carattere burocratico della risposta fornita con nota n. C/1064 del 30 aprile 1998 da parte della Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali, come sottolineato nel testo della sua interrogazione. Nel prendere atto del carattere meno burocratico dei chiarimenti testè ottenuti (in ordine ai quali si dichiara parzialmente soddisfatto) ribadisce come la situazione in atto crei gravi difficoltà a larga parte dei produttori di latte associati in forma cooperativa, oltre che alle regioni. Conclusivamente ribadisce l'esigenza di riorganizzare in modo più efficiente l'AIMA e le burocrazie di supporto, sollecitando il Governo ad adottare tempestivamente il testo di riforma della legge n. 468 del 1992.

Il presidente BUCCI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PREDA riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, richiamando le modalità di attuazione in Italia della normativa comunitaria, come disciplinate dalla legge n. 86 del 1989. A tale riguardo da conto dettagliatamente delle procedure attuative previste dalla citata legge n. 86 del 1989 ed in particolare dall'articolo 2, istitutivo della legge comunitaria attuale. Nel ricordare che il provvedimento all'esame riguarda il solo anno 1998, si sofferma sugli atti normativi, di interesse per il comparto agricolo, inclusi negli allegati alla legge comunitaria stessa in esame. Precisato quindi che le direttive di maggiore interesse per il settore sono incluse nell'allegato D (attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa), si sofferma in particolare

sull'articolo 12, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Precisa al riguardo che tale disposizione fissa i criteri di delega, che prevedono un decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e della Sanità, per fissare le eventuali specificazioni merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, inclusa la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un paese membro in alcuni particolari casi; è altresì previsto l'uso della lingua italiana nelle indicazioni della etichetta e la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia (attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie adeguate). A tale riguardo ricorda altresì che il tema più generale della depenalizzazione in materia di disciplina degli alimenti è oggetto dell'articolo 2 del testo n. 2570 (delega per la depenalizzazione dei reati minori), licenziato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore Preda osserva quindi che è urgente valutare a livello italiano i risultati raggiunti in termini di utilizzo delle risorse comunitarie messe a disposizione dei produttori con il regolamento (CE) n. 2200/96 (OCM ortofrutta) alla luce dei dati testè diffusi dalla Commissione UE, anche al fine di apportare opportune modifiche al quadro normativo nazionale, attraverso il provvedimento in esame. In effetti, il riconoscimento di Organizzazioni di Produttori da cui scaturisce la possibilità di accesso al cofinanziamento comunitario è stato deciso a livello ministeriale e poi approvata in via legislativa nell'ambito della Comunitaria 1995-97 (senza però che fosse conosciuto il livello organizzativo effettivo e le conseguenze finanziarie finali per i produttori ortofrutticoli italiani). Ricorda poi che in Italia si è ritenuto opportuno introdurre criteri di riconoscimento delle OP molto più restrittivi di quelli fissati dall'Unione europea (i fatturati minimi richiesti per ottenere il riconoscimento sono elevati fino a sette volte rispetto a quelli comunitari). I dati che provengono dalla Commissione indicano che con questi criteri le OP che sono riuscite ad inserirsi nella nuova OCM rappresentano appena il 18 per cento della PLV ortofrutticola italiana (Spagna e Francia, che hanno invece adottato i criteri comunitari, hanno aggregato invece rispettivamente il 32 per cento ed il 47 per cento della propria PLV). È indubbio che l'applicazione vincolistica italiana della nuova OCM (che ha alzato i parametri minimi comunitari) ha cercato di imporre modelli organizzativi alquanto estranei al modello imprenditoriale prevalente nel paese e nei paesi mediterranei, basato su imprese di piccole e medie dimensioni: il risultato più deludente si è così registrato, a suo avviso, nelle aree meridionali, dove non si è registrata la nascita di nuove OP e dove le precedenti OP hanno incontrato enormi difficoltà di adeguamento: a fronte di una PLV pari a due terzi della produzione si è organizzato appena il 6 per cento della produzione con ritorni irrisori - 20 miliardi - di aiuti UE.

Ricordati i due livelli di aggregazione esistenti (AOP e OP), ritiene pertanto opportuno per questi motivi sollevare anche in questa sede, il problema di una riflessione immediata sull'applicazione dell'OCM ortofrutticola in Italia (in tal modo anticipando la Conferenza nazionale sulla verifica delle misure nazionali attuative da tenersi entro il 31 dicembre 1999).

Il presidente BUCCI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BETTAMIO, nel ringraziare il relatore, richiama l'attenzione sulla inadeguatezza dello strumento della legge comunitaria, come dimostra anche l'esperienza del recente passato, pur convenendo che l'introduzione di tale veicolo normativo ha consentito all'Italia più celeri modalità di adeguamento al diritto comunitario. Allo stato attuale, è, ad avviso del senatore Bettamio, indispensabile una riforma di tale strumentazione normativa e, in tale direzione, vanno, a suo avviso, attivati tutti i canali procedurali comunque previsti per porre tempestivamente all'attenzione del Parlamento le normative comunitarie, e in particolare le direttive adottate in sede europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

160ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU e per il commercio con l'estero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE**(2817) GAMBINI ed altri.** - *Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa***(3130) DEMASI ed altri.** - *Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione*
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CAPONI illustra i disegni di legge in titolo, tesi ad introdurre una nuova disciplina del rapporto di agenzia assicurativa. Essi muovono nella direzione auspicata nella risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta del 10 dicembre scorso, nel quadro dell'esame della relazione del Ministro dell'industria sulla stato della politica assicurativa per l'anno 1996. Si tratta di provvedimenti di grande rilevanza economico-sociale ed occupazionale: basti considerare che gli agenti iscritti all'albo in Italia sono circa 24 mila, con un indotto pari a 140 mila unità. Tale comparto è caratterizzato da un crescente stato di insicurezza della condizione professionale ed umana, in un contesto di debolezza e soggezione degli agenti nei confronti delle compagnie di assicurazione, la cui causa è da ricollegarsi ad un deterioramento del quadro normativo, legale e contrattuale di regolazione del rapporto agenziale. Ciò appare riconducibile all'insufficienza o al cattivo esito della scelta metodologica del legislatore del 1942, che aveva affidato alla contrattazione collettiva la tutela dello *status* professionale degli agenti di assicurazione, stabilendo, nell'articolo 1753 del codice civile, la prevalenza della contrattazione collettiva sulle norme del codice civile relative al contratto di agenzia in generale. Egli si richiama, quindi, al diritto-dovere dello Stato di garantire la parte contraente più debole, ricordando an-

che il recente provvedimento approvato dal Senato sul contratto di subfornitura industriale.

Si sofferma, poi, sui singoli articoli dei disegni di legge, identici fra di loro, salva la previsione nel disegno di legge n. 3130 di un ulteriore articolo, teso ad estendere la disciplina ai subagenti di assicurazione, prevedendo tra l'altro che, in caso di risoluzione, dimissione o recesso, ai subagenti venga riconosciuto un trattamento di fine rapporto pari all'80 per cento di quello previsto dal contratto nazionale per gli agenti, salvo diversa pattuizione.

L'articolo 1 punta ad eliminare l'eccezione introdotta dall'articolo 1753 del codice civile, ripristinando il normale rapporto di gerarchia tra legislazione e contrattazione collettiva, intendendo per legislazione sia quella codicistica sul rapporto di agenzia in generale, sia quella specifica che si introduce considerando quattro istituti del rapporto, ai quali sono dedicate altrettante norme integrative dell'articolo 1753 medesimo. Si interviene innanzitutto sull'istituto dell'esclusiva territoriale e di marchio, stabilendo che la rinuncia all'esclusiva non possa che essere bilaterale e sancendo, altresì, la nullità di ogni patto contrario; viene, quindi, presa in considerazione la grave situazione di squilibrio discendente dall'uso improprio e discrezionale dello *ius variandi* della compagnia preponente, sancendo la previsione del necessario consenso dell'agente all'affiancamento e allo scorporo di territorio o di portafoglio; si affronta, infine, il tema del recesso sotto due importanti profili: con l'articolo 1753-*quater* si introduce, in piena conformità con il principio civilistico dell'articolo 1345 del codice civile, l'istituto della nullità del recesso illecito in quanto determinato da motivi di rappresaglia politico-sindacale, razziale o discendente da iniziative giudiziali o stragiudiziali dell'agente a tutela dei suoi diritti; con lo stesso articolo si pone fine ad un complesso di prevaricazioni che caratterizzano, a carico dell'agente, le conseguenze del recesso, chiarendo che egli ha diritto ad operare nel periodo di preavviso, ad essere convenientemente assistito nelle operazioni di riconsegna ed a riscuotere ogni sua spettanza nel termine massimo di tre mesi.

L'articolo 2 estende al rapporto di agenzia assicurativa la disciplina di inibizione delle clausole cosiddette «vessatorie» che il legislatore comunitario e, in seguito, quello italiano, hanno già introdotto a tutela dei consumatori. Si tratta, nel caso degli agenti di assicurazione, di clausole che talvolta riguardano spazi non disciplinati dalla contrattazione collettiva e che pertanto necessitano di un intervento del legislatore a tutela del contraente più debole: si richiama, a titolo di esempio, alla facoltà riconosciuta all'impresa committente di ridurre unilateralmente i compensi provvigionali. Alla tradizionale formalistica cautela della doppia firma, si sostituisce qui la più garantistica previsione della loro invalidità, almeno come regola generale. Gli articoli 3 e 4 sono tesi ad introdurre principi di democrazia associativa e sindacale nel settore delle agenzie di assicurazione, fondando la legittimazione sulla consistenza associativa, ma anche sul consenso ricevuto in occasione di prove elettorali che comprendano come elettorato attivo tutti gli agenti. Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano l'ipotesi, piuttosto frequente, che il mandato agen-

ziale sia conferito invece che a singoli agenti a società di capitali e di persone. Come è del tutto logico, in essi si stabilisce il principio che la normativa introdotta con gli articoli da 1 a 4 riguarda anche l'agente costituito in forma di società; si stabilisce, inoltre, che, in caso di società in cui la maggioranza dei soci partecipi direttamente all'attività produttiva, sussista la giurisdizione del pretore del lavoro.

Il Presidente conclude rilevando come i provvedimenti in esame prevedano un intervento complesso, ma sostanzialmente equilibrato, teso a valorizzare la figura professionale dell'agente di assicurazione e tale da aprire la strada a processi innovativi nel settore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MUNGARI rileva come i disegni di legge in titolo comportino una revisione radicale della disciplina codicistica italiana del rapporto di agenzia di assicurazione, considerata dall'Unione europea una delle più avanzate dei Paesi industrializzati. Egli, ritiene, pertanto preliminare alla prosecuzione dell'*iter*, l'audizione di tutti i soggetti intertessati, a cominciare dall'ISVAP e dalla Direzione generale del Ministero dell'industria. A suo modo di vedere, i testi normativi in esame risultano improntati a una chiara ispirazione corporativa e sono tali da determinare una grave compressione dell'autonomia privata sancita dall'articolo 41 della Costituzione e ribadita nell'articolo 1322 del codice civile, determinando, quindi, seri dubbi di costituzionalità. Essi rischiano, poi, di produrre un effetto di *boomerang* a danno degli stessi agenti di assicurazione: è facile immaginare, infatti, che di fronte a norme così restrittive, le compagnie sarebbero indotte a fare vieppiù ricorso ai *brokers* ed agli sportelli bancari, come già avviene in altri paesi avanzati, eliminando nel giro di tre o quattro anni il canale di vendita rappresentato dalle agenzie. L'articolo 1753 del codice civile, che i provvedimenti in esame mirano a riformare, poi, non costituisce una eccezione al quadro ordinamentale complessivo: esso stabilisce infatti, che le disposizioni del Capo X intitolato al contratto di agenzia si applicano agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto compatibili con la natura dell'attività assicurativa. Egli richiama ancora l'attenzione sul fatto che gli agenti assicurativi non sono lavoratori, ma titolari di imprese percettrici in molti casi di utili rilevanti; una normativa di tutela andrebbe caso mai introdotta a favore dei dipendenti degli agenti, che operano talvolta in difficili condizioni. Conclude ribadendo la sua richiesta di audizioni.

Il senatore DEMASI ritiene che le perplessità manifestate dal senatore Mungari, si giustifichino con l'importanza e la complessità della tematica; reputa, quindi, giusta la richiesta di audizioni da egli avanzata. Prega, però, la Presidenza di accelerare per quanto possibile i tempi di esame dei disegni di legge, limitando le convocazioni ai soli soggetti effettivamente in grado di fornire adeguati apporti conoscitivi.

I senatori ZILIO e WILDE dichiarano di concordare, a loro volta, con la richiesta di audizioni.

Il presidente CAPONI propone, quindi, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi programmi l'audizione dei principali soggetti interessati ai provvedimenti in esame.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di ripartizione del capitolo 1608, iscritto nell'ambito della unità previsionale «Contributi ad enti ed altri organismi» dello stato di previsione per l'anno finanziario 1998 del Ministero del commercio con l'estero (n. 264)

(Parere al Ministro del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole)
(R139 b00, C10^a, 0009^o)

Il relatore LARIZZA, dopo aver ricordato come lo schema di decreto in esame, ai sensi del comma 40, dell'articolo 1, della legge n. 549 del 1995 rechi la ripartizione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1608 dell'unità previsionale di base «Contributi ad altri enti ed altri organismi» dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, si sofferma analiticamente sulle singole voci del proposto riparto, evidenziando come la riduzione del 10 per cento della dotazione complessiva del capitolo, disposta dall'ultima legge finanziaria, si sia riflessa in modo non omogeneo sulle varie voci dello schema in titolo. In particolare, segnala una minore riduzione dei contributi a favore delle camere di commercio italiane all'estero e dei consorzi all'esportazione, a fronte di un più incisivo taglio del contributo ai consorzi turistico-alberghieri e agro-alimentari. Conclusivamente, ricorda come, per effetto di quanto disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 143 del 1998, il Ministero del commercio con l'estero potrà, a partire dal prossimo anno, discrezionalmente individuare gli enti destinatari dei contributi in questione, salvo il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Interviene, quindi, il senatore TRAVAGLIA, il quale, evidenziato il progressivo decrescere nel corso degli ultimi esercizi finanziari dello stanziamento in esame, lamenta il carattere meramente rituale della valutazione della Commissione che non può disporre di una chiara rendicontazione sull'utilizzazione delle somme medesime.

Il sottosegretario CABRAS, in sede di replica, precisa come questa materia sia oggetto nella più recente legislazione di un significativo trasferimento di competenze alle regioni. Quanto ai rilievi del senatore Travaglia, si impegna a trasmettere un elenco completo dei beneficiari degli stanziamenti medesimi per il 1997, ricordando, altresì, come i rendiconti annuali siano pienamente accessibili alla consultazione.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI, prendendo atto delle decisioni relative al calendario dei lavori dell'Assemblea, comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

238^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavoratori «atipici», rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998 (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 maggio la Commissione, data per acquisita la discussione generale svoltasi a suo tempo sul disegno di legge in titolo, ha adottato come testo base quello licenziato dalla Commissione e ad essa rinviato dall'Assemblea nella seduta del 23 aprile. Avverte che, in attesa che pervengano tutti i pareri richiesti, si passerà alla illustrazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al disegno di legge n. 2049-A, iniziando da quelli presentati all'articolo 1.

Il senatore RIPAMONTI, dato per illustrato il subemendamento 1.24/1, si sofferma sull'emendamento 1.13, che si propone di meglio definire l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, e sull'emendamento 1.14, con il quale si prevede l'applicazione della normativa in materia di formazione professionale al lavoro coordinato e continuativo.

Il senatore MANZI illustra quindi il subemendamento 1.24/2, che si propone di definire il tipo di rapporto di lavoro al quale si applica la disciplina contenuta nel disegno di legge all'esame, e il subemendamento 1.25/1, volto a rendere più incisivo il ruolo della contrattazione col-

lettiva. Dato per illustrato l'emendamento 1.7, si sofferma sull'emendamento 1.0.1, che, mediante la introduzione di una serie di definizioni, si propone di circoscrivere la materia disciplinata dal disegno di legge in titolo.

Il senatore Michele DE LUCA illustra i subemendamenti 1.24/3 e 1.24/6 finalizzati entrambi a chiarire la portata dell'emendamento 1.24, sfrondandolo di parti superflue o troppo restrittive, che potrebbero dare luogo a difficoltà interpretative. Illustra poi gli emendamenti 1.2 e 1.3 e successivamente gli emendamenti 1.4 e 1.5 che intendono far sì che il lavoro coordinato e continuativo non venga definito solo per esclusione, come categoria residuale rispetto al lavoro subordinato e al lavoro autonomo.

Il PRESIDENTE illustra il subemendamento 1.24/4, sottolineando come il concetto di coordinamento sia meno restrittivo di quello di integrazione funzionale, e più idoneo a descrivere le tipologie di rapporto disciplinate dal provvedimento in titolo. Il subemendamento 1.24/7 sopprime il riferimento all'ambito aziendale ed extra aziendale dell'esecuzione della prestazione lavorativa, introdotto a suo tempo nel testo licenziato dalla Commissione per esigenze di coordinamento con l'articolo 8, del quale alcuni emendamenti propongono ora la soppressione. Il subemendamento 1.25/5 regola la materia dell'orario di lavoro, escludendo che esso possa essere previsto per i rapporti disciplinati al comma 1 dell'articolo 1, e consentendo solo la fissazione di un termine per l'esecuzione parziale della prestazione. Sempre in previsione della soppressione dell'articolo 8, viene introdotto un riferimento alla possibilità di effettuare le prestazioni lavorative di cui all'articolo 1 mediante strumenti informatici e telematici. Il subemendamento 1.25/3 riguarda la possibilità di estendere ai contratti di prestazione d'opera la disciplina all'esame, in quanto compatibile, anche in considerazione dell'accento posto in essi sull'obbligazione di risultato. Infine, il subemendamento 1.0.2/2 propone di introdurre agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e documentate.

Il senatore DUVA illustra congiuntamente il subemendamento 1.24/5 e l'emendamento 1.21, che si propongono entrambi di precisare la natura del rapporto di lavoro coordinato e continuativo, chiarendo la connessione della prestazione con la realizzazione di un programma aziendale. L'emendamento 1.22 ha il fine di definire in positivo il rapporto di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1, mediante la valorizzazione dell'autonomia delle parti sociali.

Il sottosegretario GARILLI illustra l'emendamento 1.24, con il quale si è cercato di delineare una definizione dei rapporti di lavoro oggetto del provvedimento in titolo in linea con il testo già approvato dalla Commissione, precisandone però alcuni aspetti. Per la prima parte del testo, si fa riferimento ai rapporti di collaborazione a carattere non occasionale e svolti senza vincolo di subordinazione, in modo da evitare

qualsiasi interferenza con la fattispecie regolata dall'articolo 2094 del codice civile. Il richiamo alla prevalenza dell'attività personale e alla strumentalità e subalternità della eventuale utilizzazione del lavoro di terzi riprende la ormai consolidata giurisprudenza sull'articolo 409 del codice di procedura civile, per quanto attiene alla natura della prestazione coordinata e continuativa. Il concetto di integrazione funzionale, poi, può senza dubbio essere ricondotto a quello del coordinamento, mentre l'inciso sull'ambito aziendale o extraaziendale della prestazione ha il fine di precisare ulteriormente la definizione. Con il subemendamento 1.25/4, il Governo intende escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento in titolo i rapporti che si svolgono nell'ambito dell'impresa familiare, mentre l'emendamento 1.25 deriva dalla esigenza di affidare alla contrattazione collettiva il compito di individuare e definire le modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, in modo da rendere più flessibile l'individuazione di una fattispecie che deve ancora, in larga misura, essere individuata. Il riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo la terminologia adottata dal legislatore in seguito all'ordinanza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del *referendum* sull'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, potrà essere adeguato ove intervengano significative modificazioni della normativa vigente su tale materia. Alle stesse esigenze di rafforzamento del ruolo della contrattazione risponde l'emendamento 1.23, mentre l'emendamento 1.0.2 riguarda i diritti di formazione e informazione dei lavoratori, ivi comprese le informazioni relative alla tutela della salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto al comma 1 dell'articolo aggiuntivo; il comma 2 regola i flussi di comunicazione rivolti dal committente verso i lavoratori, mentre il comma 3 regola il finanziamento di iniziative di formazione professionale attribuendo alla contrattazione collettiva nazionale la facoltà di introdurre un contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso corrisposto ai lavoratori. Il carattere facoltativo del contributo è legato all'esigenza di non prevedere un incremento in misura fissa del costo del lavoro.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto proprio, al fine di evitarne la decadenza, l'emendamento 1.1 del senatore Di Benedetto, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, il senatore FILOGRANA illustra l'emendamento 1.19, sottolineando l'esigenza di esplicitare la non riconducibilità alla tipologia del lavoro subordinato dei rapporti definiti al comma 1 dell'articolo 1, e l'emendamento 1.20, che risponde ad analoga finalità.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 1.17, che si propone di sfrondare il testo del comma 1 rendendo al tempo stesso più chiara la definizione in esso contenuta. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.170 e 1.18. Fa quindi proprio l'emendamento 1.15 del senatore Manfroi, assente alla seduta odierna, e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore MULAS fa presente che con l'emendamento 1.11 si vuole chiarire che il lavoro coordinato e continuativo appartiene tipolo-

gicamente all'area del lavoro autonomo. Alle stesse finalità risponde anche l'emendamento 1.10.

Il senatore MONTAGNINO, relatore, illustra l'emendamento 1.16, che si propone di evitare una applicazione automatica delle norme in materia di pari opportunità ai rapporti di lavoro definiti al comma 1 dell'articolo 1. L'emendamento 1.6, invece, si propone di pervenire ad una applicazione generalizzata della legislazione in materia di sicurezza del lavoro. Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.8.

Il senatore PELELLA illustra il subemendamento 1.25/2 che mira a far sì che la contrattazione collettiva possa anche definire le tipologie del rapporto di lavoro coordinato e continuativo, anche ai fini della certificazione, oggetto di emendamenti del relatore e del Governo.

Il subemendamento 1.0.2/1 rende obbligatorio il versamento da parte dei committenti un contributo per il finanziamento di iniziative per la formazione professionale in una misura peraltro assai modesta, proprio al fine di non gravare sulle imprese. Sembra infatti inopportuno demandare l'introduzione di tale contributo alla contrattazione collettiva.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Al fine di evitarne la decadenza, il PRESIDENTE fa proprio l'emendamento 2.1.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 2.16 che, partendo dal presupposto che il lavoro coordinato e continuativo rientra nella tipologia del lavoro autonomo, si propone di valorizzare l'autonomia delle parti sociali. Anche l'emendamento 2.17 tende a porre in evidenza il carattere autonomo della prestazione lavorativa, mentre l'emendamento 2.18 è finalizzato a pervenire ad una semplificazione del testo. Ad analoghe esigenze di chiarezza risponde l'emendamento 2.20, mentre l'emendamento 2.19 mira ad evitare che il datore di lavoro si accoli i rischi connessi alla prestazione lavorativa, della quale va sottolineato il carattere di autonomia. Dà quindi per illustrato l'emendamento 2.15. Fa quindi propri gli emendamenti 2.6, 2.10, 2.27, 2.26 e 2.13, tutti del senatore Manfroi, al fine di evitarne la decadenza.

Il senatore FILOGRANA, nell'illustrare l'emendamento 2.33, identico all'emendamento 2.16, dopo essersi richiamato alle considerazioni svolte dal senatore Mulas, sottolinea la necessità di pervenire all'approvazione di norme che valorizzino la flessibilità del lavoro – anche mediante una profonda revisione dello Statuto dei lavoratori – al di là di qualsiasi steccato ideologico, del quale auspica il superamento, proprio al fine di adottare misure idonee ad incrementare le occasioni di occupazione. Dato per illustrato l'emendamento 2.36, aggiunge la sua firma agli emendamenti 2.34 e 2.35, che rinuncia ad illustrare.

Il senatore RIPAMONTI illustra gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24, soffermandosi, in particolare, sul primo di essi, che tende ad ancorare l'entità del corrispettivo spettante al lavoratore ai livelli retributivi correnti per l'espletamento di mansioni analoghe nell'ambito del lavoro subordinato.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.8, 2.29 e 2.14, sottolineando, in merito a tale ultimo emendamento, l'opportunità che la definizione delle modalità di sospensione del rapporto in caso di malattia o infortunio sia rimessa alla contrattazione nazionale. Fa proprio, inoltre, l'emendamento 2.30 presentato dal senatore Palumbo e, al fine di evitarne la decadenza, l'emendamento 2.25.

Il senatore MANZI illustra gli emendamenti 2.2, 2.7, 2.11 e 2.12, rilevando, in merito al primo di tali emendamenti, l'opportunità di attribuire al lavoratore, nel caso dei rapporti disciplinati dal presente provvedimento, il diritto ad un trattamento congruamente aumentato rispetto ai minimi contrattuali previsti per i lavoratori subordinati.

Il relatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 e 2.28, quest'ultimo tendente ad assoggettare a penale il recesso ingiustificato dell'una o dell'altra parte prima del termine convenuto.

La senatrice PILONI illustra il subemendamento 2.32/1.

Il sottosegretario GARILLI illustra l'emendamento 2.37, tendente a precisare che la definizione delle modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto in caso di malattia o infortunio è rimessa ai contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 3.15, 3.1, 3.6 – tendente a rimuovere un elemento suscettibile di alimentare controversie circa la spettanza dell'indennità di cessazione del rapporto – e 3.60.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 3.10, diretto a sopprimere il comma 1, e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.12 e 3.11. Fa poi proprio, al fine di evitarne la decadenza, gli emendamenti 3.14, 3.13 – identico all'emendamento 3.12 – e 3.5, presentati dal senatore Manfroi, e l'emendamento 3.2 – anch'esso identico all'emendamento 3.12 – presentato dal senatore Di Benedetto.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.9. Fa inoltre proprio l'emendamento 3.3 dei senatori Di Benedetto e Cortelloni, identico all'emendamento 3.17.

Il senatore FILOGRANA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.18 e 3.19.

Il senatore RIPAMONTI illustra il subemendamento 3.20/1, diretto a sopprimere l'emendamento 3.20 del Governo.

Il sottosegretario GARILLI illustra l'emendamento 3.20, diretto a subordinare il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità all'atto della cessazione del rapporto all'esistenza di un'apposita previsione nell'ambito dei contratti o accordi collettivi.

Il senatore MANZI illustra gli emendamenti 3.4, 3.7 e 3.8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 4.1, rilevando come la scelta di sopprimere l'articolo, anche tenendo conto delle osservazioni formulate a suo tempo dalla 5^a Commissione permanente, risponde alla considerazione che la questione del trattamento fiscale da applicare ai rapporti di cui all'articolo 1 potrà trovare soluzione in altra sede.

Il senatore MANZI chiede chiarimenti su quale sia il regime fiscale che andrebbe applicato nel caso in cui l'articolo 4 fosse soppresso, come previsto dall'emendamento 4.1.

Il sottosegretario GARILLI fa presente che in tale evenienza continuerebbe ad applicarsi il regime tributario previsto per le fattispecie disciplinate dal presente disegno di legge alla stregua della vigente normativa.

Il senatore FILOGRANA rileva come, ove venisse soppresso l'articolo 4, potrebbero determinarsi incertezze circa il regime tributario da applicare.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 4.3.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 4.2.

Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE illustra l'ordine del giorno n.1, il cui testo è il seguente:

«Il Senato,

considerato che l'iscrizione obbligatoria dei lavoratori di cui alla presente legge trova il suo fondamento da un lato nella necessità di garantire l'avvio di un sistema previdenziale di cui gran parte di loro attualmente è sprovvista, dall'altro nell'esigenza di creare i presupposti

anche perchè tale sistema possa produrre – nei loro confronti – effetti positivi, sia sul piano della maturazione dei diritti, sia sul piano della possibilità di ricomporre posizioni assicurative frazionate o realizzate con enti diversi,

impegna il Governo:

a predisporre, entro 180 giorni, un provvedimento idoneo a realizzare i seguenti risultati:

a) prevedere un'equa disciplina della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi;

b) prevedere trattamenti di integrazione a carico della fiscalità generale, ove gli interessati non possono raggiungere, per obiettive ragioni, i minimi contributivi previsti per le prestazioni ed i trattamenti previdenziali;

c) assicurare, con adeguata copertura, i trattamenti per malattia ed infortunio, nei casi di legittima sospensione del rapporto».

0/2049/2/11 SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO, DUVA

Illustra poi l'emendamento 5.1, ricordando che la legge n.449 del 1997 ha previsto un contributo aggiuntivo per assicurare un trattamento economico di maternità per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie.

Le modalità dell'estensione di tale trattamento devono essere determinate, ai sensi dall'articolo 59, comma 16, della stessa legge n.449 del 1997, con apposito decreto del Ministro del lavoro: a tale proposito, illustra l'emendamento 5.0.1, tendente a fissare in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il termine per l'emanazione del decreto in questione.

Illustra poi l'emendamento 5.0.2, tendente ad istituire, per la gestione speciale di cui all'articolo 5, un Fondo gestito da un Comitato amministratore. Precisa che l'emendamento riformula il testo già presentato in Aula: su tale prima stesura, la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, che dovrebbe ora risultare superato, essendo precisati gli oneri relativi al funzionamento dell'organismo, con l'indicazione che ai suoi componenti spetta un gettone di presenza nel limite complessivo annuo di lire 20 milioni per il 1998 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni successivi e a regime.

Il senatore BEDIN aggiunge la propria firma all'ordine del giorno n.1 e agli emendamenti 5.1 e 5.0.1.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2049-A**Art. 1.**

Sopprimere l'emendamento 1.24.

1.24/1

RIPAMONTI

All'emendamento 1.24, sostituire le parole da: «Ai rapporti di collaborazione» fino a: «un corrispettivo» con le seguenti: «Ai contratti aventi per oggetto prestazioni lavorative di carattere non occasionale, temporalmente definite, svolte senza vincolo di subordinazione, funzionalmente integrate con l'attività del committente».

1.24/2

MANZI, MARINO, ALBERTINI, CÒ

All'emendamento 1.24, sopprimere le parole da: «, con possibilità» a: «secondaria e strumentale».

1.24/3

DE LUCA Michele

All'emendamento 1.24, sostituire le parole: «integrati funzionalmente» con la seguente: «coordinati».

1.24/4

SMURAGLIA, TAPPARO, PELELLA

All'emendamento 1.24, dopo la parola: «committente» inserire le seguenti: «e al fine di realizzare un programma aziendale».

1.24/5

DUVA

All'emendamento 1.24, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» fino a: «vengano eseguite» con le seguenti: «dietro corrispettivo».

1.24/6

DE LUCA Michele

All'emendamento 1.24, sopprimere le parole da: «indipendentemente» fino a: «eseguite».

1.24/7

SMURAGLIA, TAPPARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai contratti» fino a: «prestazione stessa» con le seguenti: «Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, svolti senza vincolo di subordinazione in modo prevalentemente personale, con possibilità di usare il lavoro altrui soltanto in forma meramente secondaria e strumentale, integrati funzionalmente con l'attività del committente, aventi ad oggetto prestazioni rese con autonomia a fronte di un corrispettivo, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra aziendale in cui vengano eseguite».

1.24

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano lo svolgimento di un'attività di collaborazione da effettuarsi mediante la prestazione di opere o servizi per realizzare un programma aziendale, dietro corrispettivo, senza vincolo di subordinazione, si applicano le seguenti disposizioni:».

1.1

DI BENEDETTO

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con carattere di continuità ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente (o produttiva), indipendentemente dall'ambito aziendale o extraaziendale in cui si svolge, che non sia riconducibile alla tipologia del lavoro subordinato, si applicano le seguenti disposizioni:».

1.19

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma sistematica in tema di qualificazione e tutela giuridica del lavoro in tutte le sue forme,».

1.2

DE LUCA Michele

Al comma 1, nell'alinea, premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma sistematica in materia,».

1.3

DE LUCA Michele

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «committente» aggiungere le seguenti: «e al fine di realizzare un programma aziendale».

1.21

DUVA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «non riconducibile» fino a: «prestazione stessa».

1.17

BEDIN, PALUMBO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «non riconducibile» fino a: «lavoro autonomo».

1.4

DE LUCA Michele

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «non riconducibile» con le seguenti: «ove le parti non intendano ricondurli».

1.22

DUVA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nè alla tipologia del lavoro subordinato nè a quella del lavoro autonomo», con le seguenti: «alla tipologia del lavoro subordinato».

1.13

RIPAMONTI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nè alla tipologia del lavoro subordinato, nè a quella del lavoro autonomo», con le seguenti: «alla tipologia del lavoro subordinato».

1.11

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «tipologia» inserire la seguente: «sociale».

1.5

DE LUCA Michele

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.170

BEDIN, PALUMBO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero: «14».

1.10

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «legge 10 aprile 1991, n. 125» aggiungere le seguenti: «in quanto compatibili con la natura del rapporto».

1.16

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con la natura del rapporto e».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-... le disposizioni in materia di diritto alla formazione professionale previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibili con la natura del rapporto e con le modalità della prestazione lavorativa».

1.14

RIPAMONTI

All'emendamento 1.25, sostituire le parole: «possono individuare e definire» con le seguenti: «individuano e definiscono».

1.25/1

MANZI, MARINO, ALBERTINI, CÒ

All'emendamento 1.25, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e le relative tipologie».

1.25/2

PELELLA, PILONI, BATTAFARANO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... In nessun caso per i rapporti di cui al comma 1, può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro. Solo in ca-

so di particolari esigenze del committente, può essere concordata la fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita. Le prestazioni relative ai rapporti di cui al comma 1 possono essere svolte anche mediante utilizzo di tecnologie informatiche e di apparecchiature telematiche».

1.25/5

SMURAGLIA, PILONI, PELELLA, TAPPARO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 2222 del Codice civile».

1.25/3

SMURAGLIA, TAPPARO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della presente legge i rapporti di collaborazione familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile».

1.25/4

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-... I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare e definire le modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1».

1.25

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

1.7

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Sopprimere il comma 2.

1.20

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Sopprimere il comma 2.

1.18

BEDIN

Sopprimere il comma 2.

1.15

MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «La contrattazione collettiva può» con le seguenti: «I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono».

1.23

IL GOVERNO

Al comma 2 dopo la parola «collettiva» inserire la seguente: «nazionale».

1.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, sono riconducibili ai contratti di cui all'articolo 1 quelle attività lavorative che presentino:

a) contenuti professionali medio alti, con esclusione quindi di tutte le attività lavorative riconducibili a qualifiche ad esiguo contenuto professionale;

b) condizioni di effettiva autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'incarico ad esclusione della sottoposizione a direttive, anche tecniche, delle gerarchie aziendali;

c) inesistenza di vincoli d'orario giornaliero o settimanale;

d) disponibilità da parte del lavoratore di una propria organizzazione di mezzi e attrezzature impiegate in modo prevalente nell'espletamento dell'incarico.

2. Il contratto di cui all'articolo 1 non può avere per oggetto prestazioni che sono già svolte da lavoratori con contratto di lavoro subordinato presenti all'interno dell'azienda».

1.0.1

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «i contratti o accordi» fino a: «articolo 1» con le seguenti: «è dovuto da parte di committenti un contributo pari allo 0,50 per cento dei compensi corrisposti ai lavoratori di cui all'articolo 1».

1.0.2/1

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO

Al termine, aggiungere il seguente comma:

«3-... Con apposito provvedimento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e documentate».

1.0.2/2

SMURAGLIA, TAPPARO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Diritti di informazione e formazione)

1. Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, ha diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Il committente, imprenditore pubblico o privato, è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i lavoratori quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso all'informazione attinente all'attività lavorativa.

3. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro i contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere un contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1. I contributi sono rimessi al Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei medesimi lavoratori. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo relative ai predetti lavoratori sono definiti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato articolo 5 della legge n. 196 del 1997».

1.0.2

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la determinazione del corrispettivo, come determinato dalle parti stipulanti, o, in mancanza, come stabilito dai contratti collettivi se stipulati da organizzazioni rappresentative dei prestatori di lavoro di cui all'articolo 1».

2.1

DI BENEDETTO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la determinazione del corrispettivo come definito dalle parti, ovvero in conformità alle previsioni dei contratti collettivi eventualmente stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori di cui all'articolo 1».

2.16

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la determinazione del corrispettivo come definito dalle parti, ovvero in conformità alle previsioni dei contratti collettivi eventualmente stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori di cui all'articolo 1».

2.33

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'entità del corrispettivo che, in ogni caso, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e comunque non inferiore al costo medio del lavoro subordinato previsto per prestazioni analoghe».

2.21

RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i criteri di determinazione del corrispettivo, che in ogni caso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro;».

2.31

BEDIN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore» con le seguenti: «superiore in misura almeno del 10 per cento».

2.2 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ai minimi» fino alla parola: «ovvero».

2.30 PALUMBO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «collettiva» inserire la parola «nazionale».

2.3 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine.

2.4 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «attività» aggiungere le parole: «lavorativa autonoma».

2.5 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le istruzioni del committente;».

2.17 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le istruzioni del committente;».

2.34 NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dei rimborsi spese» con le seguenti: «degli eventuali rimborsi spese precedentemente concordati col committente».

2.25 MANFROI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.6

MANFROI, WILDE, MORO, ROSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.7

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.35

NOVI, SCHIFANI

All'emendamento 2.32, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fermo restando e in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'articolo 1, comma 1».

2.32/1

GRUOSSO, PILONI, TAPPARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire da persona resa nota al committente o di lavorare in coppia, previa accettazione espressa del committente, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto;».

2.32

BEDIN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di sostituti e ausiliari» con le seguenti: «di collaboratori».

2.18

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole «e ausiliari».

2.8

BEDIN

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «ausiliari» inserire le parole: «e previa indicazione delle causali e del corrispettivo».

2.9

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.10 MANFROI, WILDE, MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la durata del contratto;».

2.22 RIPAMONTI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «in ogni caso» fino a: «tempo inferiore».

2.29 BEDIN

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «tre» con l'altra: «sei».

2.11 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.27 MANFROI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «destinati per loro» aggiungere la seguente: «particolare».

2.26 MANFROI

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola «congruo» e dopo la parola «recesso» inserire le seguenti: «comunque non inferiore a 30 giorni».

2.12 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola «congruo».

2.13 MANFROI, WILDE, MORO, ROSSI

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «salva l'ipotesi di ricorrenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto».

2.20 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.19 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.36 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'eventuale clausola di esclusività della prestazione lavorativa;».

2.23 RIPAMONTI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «alla contrattazione collettiva» con le seguenti: «ai contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

2.37 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), dopo la parola «collettiva» inserire la parola: «nazionale».

2.14 BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-...) l'eventuale previsione di penalità nel caso di recesso ad opera di entrambi le parti, senza giustificate ragioni, prima del termine convenuto o successivamente prorogato».

2.28 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-...) la clausola di non esclusività».

2.15

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-... La contrattazione collettiva nazionale definisce i contenuti normativi ed economici minimi, e applicabili su tutto il territorio nazionale, per la definizione dei contratti di cui all'articolo 1.

1-... La contrattazione collettiva di secondo livello è svolta a livello territoriale o aziendale e definisce gli aspetti normativi ed economici integrativi della contrattazione nazionale e quelli derivanti da esigenze territoriali o dall'applicazione di leggi regionali.

1-... Il prestatore di lavoro non è tenuto al rispetto di alcun tipo di orario, facendosi prevalentemente riferimento al conseguimento del risultato richiesto. Le particolari esigenze aziendali e la peculiarità del lavoro svolto devono essere indicate nel contratto di lavoro.

1-... Gli effetti del contratto sono sospesi, sia per l'obbligo della prestazione che per l'erogazione del corrispettivo, in caso di assenza per malattia o per infortunio, che deve essere comunicata dal prestatore di lavoro al datore di lavoro entro 24 ore, per gravidanza, per maternità, per servizio militare, per servizio civile, per congedo per cariche elettive e sindacali».

2.24

RIPAMONTI

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.15

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

3.10

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «salva diversa volontà espressa dalle parti nel contratto scritto».

3.14

MANFROI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... La cessazione del contratto può essere anticipata in caso di recesso per ragioni giustificate ed obbiettive indicate dalla contrattazione collettiva nazionale».

3.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.2

DI BENEDETTO, CORTELLONI

Sopprimere il comma 2.

3.12

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Sopprimere il comma 2.

3.13

MANFROI

Sopprimere il comma 2.

3.16

BEDIN, LO CURZIO

Sopprimere il comma 2.

3.18

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Sopprimere il comma 3.

3.3

DI BENEDETTO, CORTELLONI

Sopprimere il comma 3.

3.17

BEDIN, LO CURZIO

Sopprimere il comma 3.

3.19

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Sopprimere l'emendamento 3.20.

3.20/1

RIPAMONTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità all'atto della cessazione del rapporto».

3.20

IL GOVERNO

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «10 per cento dei compensi» con le seguenti: «20 per cento dei compensi lordi».

3.4

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «al 10 per cento» con le altre: «ad un dodicesimo».

3.5

MANFROI, WILDE, MORO, ROSSI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.6

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.7

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.11

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

3.8

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... Nel caso di stipulazione di un ulteriore contratto, o di prosecuzione del precedente, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 2, l'indennità spetta al prestatore alla cessazione dell'ultimo rapporto».

3.60

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... Nei casi di cui alla lettera a) l'indennità del 10 per cento deve essere corrisposta alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro con lo stesso committente».

3.9

BEDIN

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla lettera a), del comma 2 dell'» con la seguente: «dall'».

4.3

RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... L'indennità di cui al comma 3 dell'articolo 3 è sottoposta a tassazione separata, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni».

4.2

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: «n. 335» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «n. 335, come modificata da ultimo dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità.».

5.1

SMURAGLIA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il decreto previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.0.1

SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Per la gestione speciale di cui nell'articolo 5, è costituito un Fondo gestito da un Comitato amministratore, composto di 13 membri, di cui 2 designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 5 designati dalle Associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, artigianato, commercio, agricoltura e 6 eletti dagli iscritti al Fondo. Il Comitato opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del Comitato amministratore durano in carica quattro anni.

2. Il Presidente del comitato è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al fondo.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi presso le sedi INPS.

4. Ai componenti del comitato è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 5.

5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 20 milioni nel 1998 e lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2

SMURAGLIA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO, PELELLA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

153^a seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il Ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione delle procedure di autorizzazione e commercializzazione dei presidi medico-chirurgici (n. 257)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 48 della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C12^a, 0007^o)

Riferisce alla Commissione la senatrice BERNASCONI la quale fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, nell'elencare i presidi medico-chirurgici cui si riferisce il regolamento, esclude taluni generi appartenenti a tale categoria o perchè la loro commercializzazione è già regolata da regolamenti che recepiscono direttive comunitarie, ovvero perchè costituiscono oggetto di direttive comunitarie tuttora in corso di elaborazione.

La relatrice illustra quindi il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, e ritiene l'atto regolamentare, che disciplina le procedure di autorizzazione e commercializzazione dei presidi medico-chirurgici, in linea con i principi generali stabiliti dall'articolo 20 della legge n. 59/97. In particolare la Commissione valuta positivamente il riconoscimento del ruolo e della qualità delle competenze professionali dell'Istituto superiore di sanità, cui sono affidate le funzioni tecniche previste dalle procedure di autorizzazione.

La Commissione formula peraltro le seguenti osservazioni:

occorre fornire un adeguato supporto strutturale agli uffici incaricati delle procedure autorizzative, al fine di garantire tempi certi per la

concessione delle autorizzazioni, esigenza questa vivamente avvertita non solo dal mondo della produzione;

pur convenendo sull'opportunità di identificare la figura del direttore tecnico responsabile della produzione, si ritiene che debbano essere riconsiderati, alla luce delle vigenti regole contrattuali e di esercizio professionale, gli stretti vincoli posti dall'articolo 5 dello schema di regolamento alle fattispecie ammesse per quanto riguarda il rapporto tra il direttore tecnico e l'impresa, e in particolare il vincolo dell'esclusività nell'ipotesi del contratto di collaborazione coordinata e continuativa non a carattere subordinato;

si ritiene inoltre opportuno che nel provvedimento del direttore del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità di cui al comma 3 dell'articolo 6, sia specificato quali siano le strutture sanitarie competenti per territorio delle quali, a norma del comma 4 dello stesso articolo, il Ministero si avvale per gli accertamenti sulla produzione di presidi;

si ritiene infine opportuno precisare, in conformità alle norme comunitarie, che nel solo caso in cui il soggetto richiedente non risieda in uno dei paesi dell'Unione europea, sia obbligatorio individuare un rappresentante residente in Italia».

La relatrice osserva che l'ultimo punto del parere riprende un'osservazione contenuta nella relazione tecnica e che, probabilmente, troverà attuazione in un altro provvedimento di carattere più generale. Ella ritiene tuttavia opportuno ribadire nel parere l'esigenza che, in ossequio al principio dell'integrazione europea, la nomina di un rappresentante residente in Italia è richiesta obbligatoriamente solo quando l'impresa richiedente risieda in un paese non appartenente all'Unione Europea.

Si apre la discussione.

Il senatore CAMPUS concorda complessivamente con il parere proposto dalla relatrice che, mentre sottolinea positivamente l'eliminazione della partecipazione del Consiglio Superiore di Sanità dalla procedura di autorizzazione, formula una serie di osservazioni condivise dalla sua parte, in particolare per quanto riguarda la pericolosa genericità della formulazione del comma 4 dell'articolo 6. Egli ritiene però che vadano aggiunte altre due osservazioni, dal cui recepimento il Gruppo di Alleanza Nazionale fa dipendere la propria adesione allo schema proposto dalla relatrice, la prima diretta ad estendere alle autorizzazioni in oggetto l'istituto del silenzio-assenso, la seconda a prevedere, così come avviene per i farmaci, la possibilità di concedere comunque l'autorizzazione per i presidi sanitari autorizzati in altri paesi appartenenti all'Unione Europea.

Il senatore TOMASSINI esprime in primo luogo disappunto per il fatto che non sia stato concesso ai membri della Commissione un tempo adeguato per approfondire lo schema di decreto in titolo, del quale non si era neanche parlato nell'Ufficio di Presidenza di ieri.

Nel concordare comunque con le osservazioni del senatore Campus circa la pericolosa genericità della formulazione relativa alle autorità sanitarie locali di cui il Ministero può avvalersi per il controllo sulla produzione dei presidi, egli sottolinea i rischi connessi alla persistente inesistenza di strumenti idonei a verificare l'impatto ambientale di queste produzioni.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Tomassini che il provvedimento in titolo era iscritto all'ordine del giorno della Commissione fin dalla scorsa settimana e che il prossimo 14 giugno scade il termine per l'espressione del parere.

Il ministro BINDI fa presente, con riferimento alle due osservazioni aggiuntive proposte dal senatore Campus, che nel caso in questione mancavano i presupposti normativi tanto per l'adozione dell'istituto del silenzio-assenso, quanto per il riconoscimento di presidi autorizzati in altri paesi dell'Unione Europea.

La relatrice BERNASCONI ritiene che l'osservazione del senatore Campus relativa al silenzio-assenso non possa essere accolta in considerazione dei gravi rischi che, in una materia delicata come quella sanitaria, possono venire dall'introduzione di forme di autorizzazione tacita.

Per quanto riguarda invece la questione dei presidi sanitari già autorizzati in altri Paesi europei, ella fa presente che nel caso dei farmaci, anche nell'ipotesi del mutuo riconoscimento vi è comunque una autorizzazione formale all'immissione in commercio.

Ella ritiene perciò che l'osservazione possa essere accolta nel senso di richiedere che per i presidi sanitari già autorizzati in altri Paesi dell'Unione vi sia una procedura di autorizzazione semplificata.

La Commissione conferisce quindi alla senatrice Bernasconi, a maggioranza, il mandato ad estendere il parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (n. 260)

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C12^a, 0006^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA ritiene che lo schema di Piano sanitario nazionale - a dispetto del suo sottotitolo «Un patto per la salute» - appaia privo di elementi di effettiva garanzia per i cittadini.

Esso infatti si presenta come un'accurata enunciazione di obiettivi, che sembra non tralasciare nulla, ma che proprio per questo, è facile prevedere, non venga minimamente realizzata.

Il problema fondamentale, dal quale discendono tutti gli altri rilievi che si potrebbero formulare sul piano, è quello che ad un complesso di disponibilità finanziaria che si intende mantenere costante nel tempo non possono che corrispondere – fermo restando il vincolo di bilancio rappresentato da un'enorme struttura burocratica che non si sa e non si vuole ridurre – servizi progressivamente minori; lo si è visto con il recente riordinamento della compartecipazione alla spesa, lo si vede anche in questo piano che, tra le righe, evidenzia un ulteriore calo dei servizi offerti agli utenti.

Con questi presupposti, mentre appaiono del tutto velleitari taluni obiettivi posti dal documento – come l'abbattimento delle liste d'attesa – suscita viva preoccupazione il fatto che esso sia propedeutico all'approvazione di una delega al Governo ad operare una ristrutturazione del sistema sanitario la cui valutazione, da parte del Gruppo della Lega nord per la Padania indipendente, non può che essere contraria.

Il senatore CAMERINI, nell'esprimere una valutazione ampiamente positiva degli obiettivi formulati nello schema del Piano sanitario nazionale, rileva l'indubbia difficoltà del compito assegnato al sistema sanitario, in considerazione del lungo cammino da compiere per rimuovere una serie di ostacoli culturali, economici ed anche geografici che determinano il suo riconosciuto ritardo; basti pensare a studi recenti che hanno misurato il consistente divario delle aspettative di ricevere cure appropriate e moderne tra i pazienti cardiopatici di diverse aree del Paese.

Un aspetto del Piano che va sicuramente apprezzato è il rilievo conferito all'obiettivo della prevenzione – cui finora, a dispetto di quanto previsto dalla legge n. 833 del 1978, era stato riconosciuto un ruolo modesto – che diventa il cardine dell'intera azione di promozione della salute.

A questo scopo il Piano sanitario individua correttamente una serie di aree di intervento; la prima di queste è l'azione per la riduzione del fumo che, secondo quanto rivelano le statistiche, deve essere considerata prima di tutto alla stregua di un problema pediatrico, in considerazione della bassissima età di accesso a questa abitudine; ciò naturalmente attribuisce alla scuola un ruolo primario in questa azione.

Altri piani di intervento per lo sviluppo della prevenzione, correttamente individuati dal Piano sanitario nazionale, sono quelli di un'applicazione sempre più capillare e completa della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e di un intervento per la riduzione dei fattori di inquinamento potenzialmente patogeni.

Il senatore Camerini, infine, si sofferma sulla corretta impostazione data dallo schema in esame alla questione delle linee-guida di buona pratica medica, che a torto, ed in ossequio ad una concezione arcaica della professione sanitaria taluni rifiutano, e che devono essere invece

valutate sotto il duplice profilo della garanzia per i cittadini utenti e della gestione ottimale delle risorse.

La senatrice BERNASCONI esprime in primo luogo vivo apprezzamento per il fatto che lo schema di Piano sanitario nazionale abbia un approccio non esclusivamente nè prioritariamente medico alla complessa problematica della salute che deve essere vista come un obiettivo da conseguire non solo mediante un'azione specificamente e tecnicamente sanitaria, ma anche e soprattutto attraverso il miglioramento del tenore e degli stili di vita della popolazione, la riduzione dei rischi ambientali per la salute, il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Proprio per questo, d'altra parte, alcuni punti dello schema, in coerenza con i principi generali recati dallo schema stesso, avrebbero bisogno di una maggiore articolazione.

Così, nell'obiettivo relativo alla riduzione della mortalità per cancro, occorre distinguere tra la riduzione della morbilità, legata essenzialmente al miglioramento degli stili di vita e della qualità dell'ambiente, dai miglioramenti che attengono più specificamente agli aspetti terapeutici e che devono essere misurati non solo in termini di aumento delle guarigioni o della durata media di sopravvivenza alla malattia, ma anche in termini di miglioramento della qualità della vita del malato. In questo senso sarebbe anche opportuna una riflessione sui fenomeni di rigetto dell'oncologia manifestatisi di recente nell'opinione pubblica che, in buona parte, traggono origine anche nell'insofferenza verso quelle che appaiono come vere e proprie forme di accanimento terapeutico.

La senatrice Bernasconi rileva quindi l'importanza attribuita dal testo in esame all'obiettivo di una modernizzazione del sistema – che non può prescindere, ferme restando le competenze delle regioni, dall'elaborazione di una decisa politica nazionale della sanità – e all'obiettivo della riabilitazione, una fase questa della promozione della salute che, come la prevenzione, è stata fino ad oggi trascurata in favore dell'attività più propriamente medica.

La senatrice Bernasconi si sofferma quindi sulla questione del pagamento delle prestazioni, sottolineando l'urgenza di un'attenta revisione del sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi che, non dissimilmente da quanto rilevato nei Paesi che per primi lo hanno adottato, sta paradossalmente moltiplicando gli effetti che si proponeva di correggere, in particolare per quanto riguarda l'incremento dei ricoveri impropri, che ha determinato, per la prima volta dopo moltissimi anni, una crescita del peso relativo della spesa ospedaliera.

Il senatore TOMASSINI valuta in primo luogo negativamente il fatto che lo schema di Piano sanitario nazionale sia stato presentato prima al pubblico che alla sua sede istituzionale, cioè alle Camere, oltretutto con adeguata scenografia ed un consenso ben orchestrato.

Ciò ha determinato indubbiamente anche qualche effetto positivo, dal momento che il Governo ha potuto correggere, avvalendosi magari di osservazioni formulate da esponenti dell'opposizione, alcune delle maggiori manchevolezze dello schema originario; così è stato introdotto

un capitolo sugli anziani di cui in passato non vi era traccia, peraltro del tutto insufficiente e velleitario se si pensa che il testo in esame sembra ignorare che dei 144.000 posti-letto in residenza sanitaria assistenziale che si stimano necessari, solo 36.000 risultano a tutt'oggi realizzati, peraltro con gravi squilibri geografici.

Del tutto insufficienti e limitati, poi, appaiono i capitoli sui malati terminali, sull'oncologia, sulle malattie infettive.

A quest'ultimo proposito appare quanto meno discutibile l'accento posto sul tema della lotta all'AIDS se si considera che l'attuale Governo, ormai in carica da due anni e mezzo, non ha ancora avviato una sola campagna informativa su questa malattia.

Altrettanto carente è la parte che concerne gli interventi per la tutela della salute mentale.

La stessa parte relativa alla prevenzione, sulla quale è stata posta tanta enfasi dal Governo e dalla sua maggioranza, si presenta di ben difficile applicazione, laddove si consideri ad esempio la pressochè totale inesistenza dei dipartimenti di prevenzione mentale e la sostanziale inapplicazione di normative come quella della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In realtà la tanto conclamata attenzione al ruolo della prevenzione sembra in sostanza ridursi ad un impegno a fornire ai cittadini sani utili indicazioni affinché non si ammalo, piuttosto che tradursi in effettivi interventi a tutela della salute collettiva e a protezione dei gruppi a maggior rischio epidemiologico.

Nel complesso, il documento in esame, al di là di un velleitarismo che ne fa un vero e proprio libro dei sogni, tradisce ad un attento esame la finalità di favorire, non diversamente da altre iniziative quali la delega per il riordino del sistema sanitario, una riappropriazione da parte dello Stato del monopolio della sanità, ed una totale chiusura all'esigenza – che dovrebbe essere tutelata e rispettata da uno Stato realmente liberale – di riconoscere ai cittadini, ferma restando la garanzia a tutti di livelli non minimi ma adeguati di assistenza sanitaria, il diritto, laddove lo ritengano opportuno, a procurarsi una assistenza sanitaria ulteriore, adeguata alle loro aspettative.

Il senatore MONTELEONE chiede di poter approfittare della presenza del ministro Bindi per avere da lei chiarimenti circa la veridicità di un articolo pubblicato da un quotidiano lombardo nel quale viene attribuito al Ministro una sorta di invito ai cittadini lombardi a ribellarsi alla gestione della sanità nella loro regione.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Monteleone che la questione da lui sollevata non è all'ordine del giorno e che potrà essere utilmente affrontata, se egli lo desidera, attraverso un'interrogazione.

Il presidente Carella rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000.

La seduta termina alle ore 16,30.

154^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 20,30.

Il presidente CARELLA, constatata la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
(R030 000, C12^a, 0003^o)

La seduta termina alle ore 20,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

200^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

In replica alla discussione generale, il relatore SPECCHIA prende atto con favore dell'assunzione a testo base dell'articolato licenziato dal Comitato ristretto, nonchè della valutazione quasi unanime secondo cui esso si mantiene nell'ambito circoscritto dalle intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Alcuni dei giudizi espressi in Commissione incontrano la disponibilità del relatore nell'esaminare eventuali proposte emendative ad esse correlate: ciò vale sia per il rilievo del senatore Carcarino sugli ordini professionali, sia su quanto dichiarato dal senatore Rizzi in materia di controlli a campione e di comprovata esperienza. Quanto agli incarichi professionali dei progettisti ed alla questione connessa con la normativa a regime per geometri ed ingegneri, concorda con il Presidente in merito all'opportunità di un coordinamento tra il comma 4 dell'articolo 2, i commi 1 e 2 dell'articolo 3 ed il comma 1 dell'articolo 4.

Replica il sottosegretario MATTIOLI, che, nel dichiarare il proprio giudizio favorevole sul testo licenziato dal Comitato ristretto, auspica che eventuali proposte emendative non alterino l'impianto sul quale il Ministero ha acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pub-

blici e del Servizio sismico nazionale. Semmai, si potrebbe cogliere l'occasione per sopprimere la norma derogatoria in materia antisismica inopinatamente approvata in sede di conversione del decreto-legge sul terremoto in Umbria e nelle Marche, nonchè per limitati miglioramenti del testo: l'articolo 2, comma 2, non necessita della menzione della richiesta di parte, in quanto già contemplata nella normativa vigente; l'articolo 2, comma 3, dovrebbe rinviare agli uffici tecnici, mentre al comma 1 dell'articolo 4 si dovrebbe meglio precisare il requisito della comprovata esperienza.

Dopo aver richiesto che l'applicabilità dell'articolo 5, comma 1, sia condizionata all'esibizione del certificato di collaudo munito degli estremi dell'avvenuto deposito, prende atto della precisazione del Relatore (secondo cui non si innova rispetto alla legislazione vigente) sull'articolo 2, comma 4, dove è previsto un ruolo dei geometri, nei limiti delle loro competenze, in merito alla direzione dei lavori.

Il senatore RIZZI interloquisce richiedendo quali criteri corredino il metodo dei controlli a campione, per evitare il pericolo di arbitri; gli risponde il senatore CARCARINO, che rinvia alla legge regionale e cita quella toscana, la quale contempla una percentuale minima ed il metodo del sorteggio. Il senatore BORTOLOTTO auspica poi che non si ostacolino i giovani progettisti nell'acquisizione di esperienza in materia antisismica.

La Commissione conviene poi, su proposta del Presidente, che il termine per la presentazione degli emendamenti decorra entro le ore 12 di mercoledì 17 giugno 1998.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la seduta pomeridiana di domani non avrà più luogo; avverte altresì che la Commissione tornerà a riunirsi domattina, 11 giugno 1998, alle ore 8,30, per l'esame di una proposta di sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese, nonchè in sede referente sul disegno di legge n. 3116.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

(S. 3163) Disegno di legge costituzionale: Consiglio regionale della Sardegna: Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo
(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU, *relatore*, riferisce che nella seduta del 3 febbraio 1998 il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato all'unanimità, con due astensioni, la proposta di modifica dello statuto speciale, da sottoporre all'approvazione delle Camere. Il disegno di legge in argomento si compone di un solo articolo, con cui si introducono innovazioni che riguardano la forma di governo, il sistema di elezione del Consiglio ed il sistema di elezione del Presidente. Poichè le differenze rispetto al testo elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali per le riforme costituzionali sono minime, le modifiche statutarie avanzate dal Consiglio regionale della Sardegna vogliono solo anticiparne i tempi al fine di poter avviare la prossima legislatura regionale, che avrà inizio nel corso del 1999, con assetti normativi più efficaci ed efficienti di quelli di cui è dato disporre oggi.

Poichè i principi di autonomia statutaria invocati dal Consiglio regionale della Sardegna sono praticamente assimilabili al nuovo concetto di ordinamento dello Stato che si è affermato nei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e costituiscono gli elementi fondamentali della volontà autonomistica che a distanza di cinquant'anni non ha trovato ancora piena attuazione, il relatore auspica che il parere della Commissione per le questioni regionali sia tale da accogliere con favore le richieste dei proponenti. Questa esigenza appare ancora più pressante a seguito dell'interruzione dei lavori della Commis-

sione parlamentare per le riforme costituzionali o della sua probabile fine per via dei contrasti sorti su un altro ordine di problemi tra i partiti che si richiamano al Polo ed all'Ulivo. Poichè sarebbe poco saggio «mandare al macero» tutto quello che si è fatto di positivo in un anno e mezzo di lavoro, la ripresa di alcuni aspetti normativi accolti con largo favore dai membri della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali può sicuramente rappresentare una linea giusta e importante per valutare la proposta di legge costituzionale della regione Sardegna.

Il relatore osserva che, in effetti, il disegno di legge in questione segue lo schema dell'articolo 60 del nuovo testo costituzionale proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali mantenendo sostanzialmente invariate le garanzie ivi previste sia in termini di maggioranza richiesta per l'approvazione delle modifiche statutarie, sia per il ricorso al *referendum* per la forma di governo regionale. La necessità di accelerare i tempi si impone in modo pressante sia per via del probabile definitivo scioglimento della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sia perchè l'eventuale ricorso all'articolo 138 della Costituzione con il quale si vorrebbe portare a termine l'opera iniziata produrrebbe uno slittamento della normativa inconciliabile con le esigenze di riforma sostenute dal Consiglio regionale della Sardegna. La premura di disporre di un quadro normativo nuovo appare evidente allorchè si consideri che il testo elaborato a suo tempo dal Consiglio regionale si collocava in una fase nella quale i lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali procedevano senza eccessivi contrasti interni e facevano presumere di giungere a conclusione entro l'anno. Nonostante questa fiduciosa attesa, la proposta della regione Sardegna suggerisce un'accelerazione dell'*iter* mediante una sola lettura anzichè la doppia prevista dal comma 2 dell'articolo 60 del testo della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e propone che non si dia luogo a *referendum* nel caso in cui le modifiche dello Statuto siano approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'assemblea.

Al fine di poter valutare in una prospettiva dinamica più chiara il senso della proposta di legge in esame, il relatore ritiene utile fare una fugacissima rassegna comparativa delle fonti normative sulla potestà legislativa delle regioni in materia elettorale e di forma di governo. L'articolo 123 della Costituzione così recita: «Ogni Regione ha uno statuto il quale in armonia con la Costituzione e le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio dei diritti di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica». Nell'articolo 60 del testo approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, al secondo comma, si prevede che «lo Statuto è approvato e modificato con legge dell'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi». Al comma 3 si prevede che lo Statuto sia sottoposto a *referendum* qualora, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti l'assemblea

regionale. In definitiva, l'articolo 60 del testo della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali contiene sostanzialmente i principi innovativi che si vogliono introdurre nello Statuto sardo con il disegno di legge in argomento, fatte salve le differenze già evidenziate. Sebbene le fonti normative circa la regolamentazione della forma di governo regionale e la sua organizzazione interna autorizzino due diverse ipotesi procedurali (la prima presuppone che lo Statuto non venga sottoposto a procedure di revisione costituzionale, la seconda, viceversa, che mutamenti della forma di governo debbano prevedere livelli diversi di fonte costituzionale), la proposta della regione sarda si muove nel rispetto della riforma generale dello Stato quale è stata recepita dalla cultura politica e giuridica che ha ispirato la volontà di una formulazione più moderna della seconda parte della Costituzione. L'esigenza di riforma statutaria che compare in questo disegno di legge è stata oggetto di approfonditi dibattiti sia nella commissione consiliare competente sia in seno al Consiglio regionale. Insigni costituzionalisti chiamati a far parte del gruppo di lavoro per la riforma dello Statuto hanno evidenziato la necessità di introdurre elementi emendativi che, in armonia con il quadro legislativo nazionale, consentano una più efficace opera di ammodernamento e di governo della regione autonoma della Sardegna.

Il disegno di legge non precisa in termini analitici la forma in cui dovrà trovare concretezza il nuovo assetto politico costituzionale della Regione sarda, ma si limita a tracciare una cornice all'interno della quale dovranno trovare espressione le nuove forme di elezione e di rappresentanza: nulla è deciso sul sistema elettorale, sul numero dei componenti dell'assemblea, sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità per consiglieri regionali. Esso si limita a disciplinare, come si legge nella seconda parte dell'articolo, le forme di approvazione delle modifiche laddove si parla dei *referendum* popolari o quando si afferma che non si dà luogo a *referendum* allorchè le modifiche siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

Questa impostazione può suscitare perplessità o dubbi circa l'esito del processo di revisione in corso e alimentare il sospetto che l'attuale classe politica regionale voglia costruirsi un modello perfettamente rispondente ad esigenze specifiche dell'attuale *élite* di potere. È evidente che, quando con una proposta di legge si chiede di modificare lo statuto e si rivendica allo sovrano del Consiglio la possibilità di stabilire quale sia la forma di governo che la regione deve darsi, quando si rivendica al Consiglio regionale il diritto di stabilire se il presidente della Regione debba essere eletto direttamente dal corpo elettorale oppure dall'assemblea consiliare, quando si introducono argomenti volti a stabilire un rapporto nuovo tra gli organi della Regione e gli organi del Governo nazionale, non si può non riconoscere che si sta incidendo profondamente nella forma e nella sostanza dell'autonomia sarda. In questo senso acquista legittimità il pensiero di quanti intendano aprire nell'immediato un discorso tra le forze politiche su questi temi per chiarire se la trasformazione auspicata è indirizzata verso una forma di democrazia, attraverso un sistema elettorale maggioritario, o si voglia prendere tempo e rimandare al

dopo elezioni la scelta delle operazioni più favorevoli ad un disegno politico finora non dichiarato.

Il relatore si sofferma, quindi, sulle vicende politiche che hanno tormentato l'isola nell'ultimo quinquennio, vicende che, se imputabili in gran parte al decadimento generale della qualità dell'impegno prodotto dalle componenti elettive, in una certa misura sono da riportare anche al sistema elettorale vigente e alle strutture formalizzate in cui ha trovato espressione la regia di controllo e di comando dell'ente regionale. La proliferazione di partiti e di movimenti ha esasperato situazioni di conflitti interni al Consiglio ed alla Giunta, determinando di fatto l'impossibilità di esercitare un'azione di governo secondo tempi e modi ordinati. Nella legislatura in corso in quattro anni la Regione sarda è andata incontro a cinque crisi, che hanno reso praticamente impossibile la programmazione dello sviluppo dell'isola e hanno offerto all'opinione pubblica un'immagine della politica assolutamente negativa.

In conclusione, ad avviso del relatore, la necessità di dare prestigio a un organo di governo in grado di riconquistare il cittadino alla fiducia nelle istituzioni consiglia che le norme che si intende introdurre con la nuova proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale vengano approvate dalle Camere nel più breve tempo possibile, affinché già nella corrente legislatura si possa aprire tra le forze politiche consiliari un dibattito che si concluda con la realizzazione di un sistema di governo dell'isola in grado di accogliere – e forse anche di anticipare – istanze diffuse di buona e saggia governabilità delle istituzioni.

Il deputato Riccardo MIGLIORI osserva che il fatto stesso di dare corso alla richiesta di un consiglio regionale in ordine alla modifica del suo statuto costituisce di per sé un riconoscimento dell'autonomia regionale, che egli valuta positivamente come recentemente accaduto in occasione dell'esame del nuovo statuto della regione Toscana. Poichè poi sul tema della forma di Stato si era già definito con un significativo consenso un quadro preciso del progetto federalista, egli giudicherebbe assai negativamente una eventuale mancata approvazione della proposta di legge costituzionale di iniziativa del consiglio regionale sardo.

Esprime, peraltro, un'unica perplessità in ordine all'inciso che attribuisce all'autonomia della regione la materia dell'ineleggibilità e incompatibilità, con una previsione che, concernendo un aspetto del fondamentale diritto politico del cittadino di elettorato passivo, appare in contrasto sia con la Carta costituzionale vigente, sia con il progetto di riforma costituzionale. Suggerisce, pertanto, di procedere a un'accurata istruttoria, sentendo il Governo e disponendo anche l'audizione del Presidente del consiglio regionale sardo, per evitare il rischio di incorrere, limitatamente a tale questione, in un profilo di incostituzionalità.

Il Presidente Mario PEPE, nel concordare con l'ipotesi di audizione suggerita dal deputato Migliori – su cui conviene la Commissione –, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice:

Programma delle audizioni.
(R048 000, B81ª, 0001ª)

Il Presidente Lauricella informa di aver avanzato, a seguito del voto unanime espresso dalla Commissione nella seduta del 31 marzo 1998, richiesta di indagine conoscitiva. I presidenti delle due camere hanno comunicato in via definitiva il loro assenso, in data 22 maggio 98.

Il programma delle audizioni prevede un incontro preliminare con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Micheli, che potrà eventualmente riferire sui risultati della Commissione interministeriale d'indagine presieduta dal prefetto De Filippo che ha già svolto in passato, sullo stesso tema, una propria rilevazione. Successivamente è prevista l'audizione del Ministro del Tesoro e del bilancio, o del sottosegretario la cui delega comprende le competenze del Nucleo di valutazione presso l'ex Ministero del bilancio.

La Commissione dovrà programmare i propri lavori in modo da riservare il massimo spazio agli incontri con i sindaci, ma non al loro coordinamento perchè a quest'ultimo competono piuttosto valutazioni politiche, che sono estranee agli obiettivi di un'indagine conoscitiva.

La Commissione ha quindi il programma di sentire il Ministro dei lavori pubblici, e successivamente il Provveditorato dei lavori pubblici per la regione Sicilia, cui compete per legge formulare, d'intesa con i sindaci interessati, le proposte di riparto delle somme destinate alla ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma del 68.

Si apre la discussione.

Il senatore Ragno propone di accorpare in due sedute le audizioni ministeriali, in modo da dedicare la parte principale della indagine agli incontri diretti con i sindaci.

Il deputato Amato fa presente che la nuova organizzazione dei lavori della Camera non permette ai deputati di essere presenti il martedì mattina.

Il senatore Brignone sostiene anche lui la necessità di dedicare la parte principale della indagine agli incontri con i sindaci, al fine di acquisire direttamente dagli amministratori locali le informazioni sullo stato reale della ricostruzione.

Il senatore Lauria e il vicepresidente Lucchese concordano con il senatore Brignone.

Il Presidente Lauricella conclude la breve seduta sottolineando la opportunità per i parlamentari della Commissione di dedicare due giorni pieni del loro lavoro parlamentare alla conclusione dell'indagine conoscitiva, in modo da raggruppare in questo spazio gli incontri più importanti.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica, professor Giorgio Macciotta, in relazione allo schema di regolamento recante la disciplina per la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto (Istituto di studi ed analisi economica-ISAIE)
(R033 004, B30^a, 0007^o) (R046 001, B30^a, 0002)

Il Presidente Antonio MARZANO avverte che è pervenuta richiesta di attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso; non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda inoltre che lo schema di regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, è stato trasmesso alla Commissione bicamerale per la riforma del bilancio statale, nonostante che la legge n. 94 del 1997 non preveda il parere della Commissione.

L'audizione odierna del sottosegretario Macciotta consentirà comunque di discutere delle questioni oggetto dello schema di regolamento.

Il Sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, afferma che intende svolgere la propria relazione seguendo tre linee direttive. In primo luogo osserva che lo schema di regolamento in esame intende attuare la delega conferita al Governo dall'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha previsto l'unificazione dei due enti di ricerca, ISPE ed ISCO, in un unico ente denominato Istituto di Studi ed analisi economica (ISAIE). L'ISAIE svolgerà l'attività di ricerca sotto la direzione del Governo e più in particolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; non viene comunque dimenticato il collegamento con altri organi quali il Parlamento e le pubbliche ammini-

strazioni, dal momento che si specifica all'articolo 2, comma 1, che il fine dell'attività di ricerca dovrà essere quello dell'utilità per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni.

In secondo luogo, dal punto di vista finanziario, l'articolo 3 prevede che l'Istituto potrà avvalersi di un contributo annuo dello Stato; di finanziamenti speciali derivanti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali; di contributi derivanti dalle amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali; e di proventi derivanti da attività di promozione e consulenza svolti con soggetti pubblici e privati. È previsto inoltre che l'ISAE sia inserito nel sistema statistico nazionale in modo che esso possa accedere a tutto il patrimonio di informazioni statistiche posseduto ed in modo che esso possa contribuire agli indirizzi elaborati in tale sede. Osserva che tale normativa si inserisce in un contesto di generale delegificazione del sistema normativo in esame e pertanto non risulta contrastante con i principi ed i criteri regolanti l'attività di delegificazione quale prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Infine per quanto riguarda gli organi che dovranno presiedere l'attività dell'istituto in esame ricorda che lo schema di regolamento prevede che a capo dell'ISAE sia nominato un Presidente con funzioni di rappresentanza legale dell'ente e predisposizione del programma di ricerca dell'Istituto; costui presiede inoltre il Comitato amministrativo che dovrà deliberare lo statuto, verificare la compatibilità finanziaria dei programmi di attività, deliberare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e approvare la pianta organica, il regolamento di amministrazione ed ogni ulteriore atto organizzativo. L'attività svolta dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione sarà soggetta per la parte organizzativa alle direttive del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per quanto riguarda la parte scientifica è prevista l'istituzione di un Comitato scientifico il cui compito prevalente consiste nel valutare complessivamente la qualità e la tempestività dei risultati raggiunti dall'Istituto in modo da riferirne al Ministro vigilante.

Ricorda infine che il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in esame con alcune osservazioni di ordine prevalentemente formale, riguardanti questioni di tecnica legislativa.

Il Presidente Antonio MARZANO, ringraziando il sottosegretario Macciotta per la sua esposizione, osserva che sembra mancare all'articolo 13 il comma 2; chiede pertanto se si tratta di una mera svista dovuta ad un difetto di coordinamento del testo. Ricorda infine di aver ricevuto una lettera dal deputato D'Ippolito nella quale, scusandosi per non poter essere presente alla seduta odierna, ella lamenta la mancata previsione nel testo del provvedimento in esame di una normativa contenente un budget di previsione della spesa dell'Istituto, anche per avere cognizione degli oneri che saranno necessari per portare a compimento il progetto di unificazione dei due enti di ricerca.

Dà quindi la parola al senatore Debenedetti il quale si è cortesemente offerto di analizzare nel dettaglio lo schema di regolamento in esame.

Il senatore Franco DEBENEDETTI osserva che la fusione dei due istituti di ricerca ISCO ed ISPE in un unico ente costituisce la normale conseguenza della fusione dei due ministeri del bilancio e programmazione economica e del tesoro, attuata con la legge n. 94 del 1997. Rileva con favore che il provvedimento in esame non ha prescritto un aumento del numero degli attuali dipendenti, nonostante che il numero complessivo dei dipendenti dell'ISCO e dell'ISPE sia inferiore a quello previsto dalla rispettiva pianta organica. Richiama peraltro l'attenzione sul problema qualitativo della professionalità dei dipendenti. Occorrerebbe sottolineare all'articolo 13 la necessità di una ristrutturazione del personale dipendente prevedendo, da un lato la riallocazione del personale proveniente dalla pubblica amministrazione negli enti di provenienza e, dall'altro, l'incentivazione nell'utilizzazione di personale proveniente dal settore dell'Università e della ricerca scientifica. Tale riflessione dovrebbe comunque essere allargata al sistema degli istituti di ricerca operanti nel paese nel loro complesso; la previsione, quale contenuta nello schema di regolamento in esame, di una forma di collegamento funzionale ed organico con il Ministero economico e della programmazione, se da un lato appare necessaria per permettere la predisposizione da parte di quest'ultimo di una seria programmazione economica, dall'altro non deve far dimenticare la necessità di collegamenti stretti con il settore della ricerca scientifica.

Intende infine sottolineare la necessità che lo schema di regolamento in esame venga approvato al più presto dal momento che esiste un situazione di incertezza psicologica fra i dipendenti degli enti di ricerca ISCO e ISPE in ordine alla normativa regolante il loro rapporto di lavoro che deve essere al più presto risolta.

Il senatore Michele FIGURELLI esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per la decisione del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di rendere partecipe la Commissione per la riforma del bilancio statale della normativa in esame, anche in assenza di una previsione richiedente l'espressione del parere parlamentare. Pur condividendo quanto espresso dal sottosegretario Macciotta, ritiene che esista probabilmente una forzatura nel prevedere in una fonte regolamentare una normativa che modifica la legge in materia di sistema statistico nazionale; ritenendo comunque auspicabile nel merito una forma di coordinamento tra l'istituendo ISAE ed il servizio di statistica nazionale, propone che venga individuato lo strumento necessario per risolvere tale discrasia. Suggestisce inoltre che all'articolo 2, comma 2, nel punto in cui si prevede che l'istituto svolga attività di supporto su richiesta dei competenti dipartimenti, venga inserita la possibilità che tale richiesta provenga anche da parte delle Commissioni bilancio, tesoro e programmazione della Camera e del Senato.

Il deputato Roberto VILLETTI esprime la propria condivisione nel merito del provvedimento in esame; ritiene tuttavia che occorre tener presente che la fusione di due istituti quali l'ISCO e l'ISPE potrà risentire della differente situazione, in termini di efficienza e produttività nella quale essi hanno negli anni operato. Infatti, mentre l'ISPE ha attraversato un periodo di crisi profonda, non può dirsi altrettanto per l'ISCO sempre puntuale ed efficiente. Occorrerà pertanto vedere quanto l'ISAE riuscirà ad amalgamare le differenti professionalità operanti all'interno dei due istituti e se la parte più efficiente potrà avere il sopravvento ed un effetto trainante sulla seconda. Va comunque salvaguardato, a suo parere l'Osservatorio sulla congiuntura, prezioso strumento che l'ISCO ha assicurato in questi anni.

Il Presidente Antonio MARZANO condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Villetti ritenendo che spesso le fusioni tra diversi istituti rivestono carattere problematico in relazione alle gelosie che si vengono a creare nella difesa e competenza e professionalità proprie di ciascun singolo ente.

Fa propria la richiesta del senatore Figurelli sulla facoltà del Parlamento di richiedere lo svolgimento di un'attività di ricerca all'ISAE. Si tratta di valutare se essa vada inserita al comma 3 dell'articolo 2 invece che al comma 2 dell'articolo 2.

Ritiene che le osservazioni emerse nel corso della seduta possano essere riportate, se non vi sono obiezioni, in una lettera indirizzata al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per conoscenza ai Presidenti dei rami del Parlamento.

La Commissione consente.

Il senatore Michele FIGURELLI precisa che sarebbe più opportuno prevedere al comma 2 dell'articolo 2 la richiesta intesa ad inserire la possibilità per il Parlamento di richiedere all'ISAE di svolgere attività di ricerca in quanto in tale punto viene disciplinata l'attività svolta in sede istituzionale dall'istituto mentre al comma 3 del medesimo articolo si prevede che l'attività di ricerca venga svolta dietro stipulazione di apposite convenzioni.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA concorda con l'ipotesi di prevedere un rapporto più stretto tra l'attività dell'ISAE e le richieste provenienti dal Parlamento; ritiene comunque più opportuno che tale previsione venga inserita al comma 3 dell'articolo 2.

Per quanto riguarda il rilievo svolto dal Presidente Marzano ammette che vi è stato un errore nella formulazione dell'articolo 13 dove non è stato previsto un apposito comma 2.

Per quanto riguarda la problematica inerente al rapporto tra fonti in materia di regolamentazione del sistema statistico nazionale, ritiene che non esistano particolari motivi per i quali il Governo debba modificare l'articolo 1, comma 5, dato anche il fatto che nel merito sembra riscontrare un accordo generalizzato dei componenti la Commissione.

Per ciò che concerne le preoccupazioni emerse dall'intervento del deputato Villetti, osserva che lo statuto potrà costituire lo strumento migliore per poter salvaguardare la specificità dell'apporto dell'ISCO in materia di studio della congiuntura.

In merito invece alla questione riguardante la qualità dei dirigenti sollevata dal senatore Debenedetti, osserva che è stato ritenuto opportuno inserire il personale dell'istituto ISAE nel comparto degli enti di ricerca; ciò non escluderà comunque, come anche previsto dallo schema di regolamento, che lo stesso istituto possa chiamare per un utilizzo temporaneo ricercatori e personale di supporto anche di cittadinanza straniera e che sia favorita la mobilità tra enti di ricerca, università, scuole ed imprese. Infine per quanto riguarda l'incertezza in cui vivono gli attuali dipendenti dei due enti di ricerca, osserva che occorre al più presto risolvere tale situazione, anche dal momento che si tratta di personale di alta qualità che potrebbe con facilità trovare diverse forme di occupazione.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

63^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11^a Commissione:

(2049) SMURAGLIA ed altri. – *Norme di tutela dei lavori «atipici», rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998: parere favorevole con osservazioni sul testo accolto dalla Commissione in sede referente e sugli emendamenti ad esso riferiti.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 10 GIUGNO 1998

126^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Emendamenti al disegno di legge: Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Sbarbati; Palumbo ed altri; Birelli ed altri) (Parere alla 7^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge; sono pervenuti alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano gli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3, di riorganizzazione dei ruoli di professori e ricercatori, che richiederebbero l'inserimento di una clausola di salvaguardia sull'invarianza della spesa in conseguenza delle nuove classi stipendiali; analoga considerazione può essere svolta per l'emendamento 6.1, di soppressione della procedura di conferma per ricercatori e professori straordinari. Segnala, altresì, gli emendamenti 2.11, 4.1, 5.6 che sembrano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato non quantificati e non coperti e per i quali sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 2.11, 4.1, 5.6 e 6.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3237) Emendamenti al disegno di legge: *Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato*

(Parere alla 8^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE rileva che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti al disegno di legge recante il finanziamento al piano triennale per la soppressione di passaggi a livello, sul quale la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 2.0.1 stabilisce che non siano applicate, fino al 2002, le disposizioni che consentono di rimanere in servizio pur avendo raggiunto l'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia; sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sugli eventuali effetti finanziari dell'emendamento sul bilancio dello Stato o sul Fondo pensioni dei feretrotramvieri.

È pervenuto successivamente un subemendamento all'emendamento 2.0.1, che, prevedendo la possibilità di trasferire all'INPS posizioni contributive accreditate presso il Fondo pensioni ferrovieri, consente al personale dalle Ferrovie dello Stato di continuare i versamenti contributivi presso l'INPS e sembra, quindi, agevolare l'uscita di quel personale che, penalizzato nel caso di passaggio ad altro lavoro, rimarrebbe altrimenti in servizio. Appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sulle eventuali implicazioni finanziarie che potrebbero derivare dall'approvazione di tale emendamento sul bilancio dell'INPS, fermi restando gli effetti positivi per le Ferrovie S.p.A.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ritiene necessario approfondire gli aspetti di ordine finanziario in relazione agli emendamenti in materia previdenziale e sollecita, pertanto, il rinvio dell'esame del provvedimento.

La Sottocommissione, quindi, delibera di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(2049-A) SMURAGLIA ed altri: *Norme di tutela dei lavori «atipici»*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato sul testo; in parte favorevole e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che sul testo del disegno di legge, già approvato dalla Commissione di merito e successivamente rinviato dall'Assemblea, la Sottocommissione aveva formulato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 4, 5 e 7.

Sono stati trasmessi quindi numerosi emendamenti tra i quali, per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 4.2, 5.2, 11.3 e 11.5, sui quali è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Segnala, altresì, che gli emendamenti 4.1 e 7.1, sopprimendo i rispettivi articoli, superano in parte il parere di contrarietà formulato sul testo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti 5.2, 11.3 e 11.5; esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 8.4 e 8.9, in quanto comportano maggiori oneri per le gestioni previdenziali, e sul subemendamento 1.0.2/2. L'emendamento 4.2, peraltro, sembra confermare il trattamento tributario già riservato alla indennità di fine rapporto. Rileva, infine, che l'approvazione dell'emendamento 5.1, escludendo la possibilità di ricongiungere le posizioni previdenziali, consentirebbe di superare la contrarietà precedentemente espressa sull'intero articolo.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 4.1, 5.1 e 7.1. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 5.2, 8.4, 8.9, 11.3, 11.5 e 1.0.2/2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2877) PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2940) MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato

(2950) MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2957) BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COVIELLO osserva che si tratta del testo unificato concernente gli istituti di patronato, sul quale per quanto di competenza segnala gli articoli 13, relativo alle norme di finanziamento, e 18 sul trattamento fiscale. Con riferimento all'articolo 13, osserva che il comma 4 contiene deroghe a norme di contabilità dello Stato, mentre sui commi 6 e 7 occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi rispetto alla legislazione vigente. Sull'articolo 18 sarebbe opportuno acquisire l'avviso delle Finanze.

Sono stati trasmessi inoltre alcuni emendamenti tra i quali segnala gli emendamenti 13.1, 13.3, 13.10 e 15.1, sui quali sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti trasmessi. Osserva inoltre che i commi da 1 a 5 dell'articolo 13, nel configurare la creazione di una gestione fuori bilancio, appaiono in contrasto con le norme di contabilità dello Stato. Conferma, inoltre, che l'articolo 13, comma 6, comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dall'articolo 18 derivano minori entrate non quantificate e non coperte. Precisa, infine, che l'istituto delle anticipazioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 è già previsto nella normativa vigente e non comporta, quindi, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore COVIELLO propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 13, commi da 1 a 6 e sull'articolo 18. Propone, altresì, di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 13.1, 13.3, 13.10 e 15.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2206-B) Emendamenti al disegno di legge: *Interventi nel settore dei trasporti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo. Sono pervenuti alcuni emendamenti, sui quali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare; segnala, peraltro, che l'emendamento 3.1, aumenta di 3 anni l'erogazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, ma, riguardando gli esercizi 2009-2012, non richiede un adeguamento della clausola di copertura sul Fondo speciale; non è, inoltre, chiaro l'intento della seconda parte dell'emendamento che definisce l'ammontare delle erogazioni annue, senza modificare i limiti complessivi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'emendamento 3.1 in quanto altera il quadro finanziario, rendendo non più corrispondenti stanziamento e ammontare complessivo degli interventi.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 3.1 per il quale il parere è contrario.

La seduta termina alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 giugno 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luciano Lago in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Venezia.

II. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG – 18733/96 RNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

*Comunicazioni del Presidente in ordine ad affare assegnato
ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento*

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia (*Doc. IV-bis*, n. 25).
-

COMMISSIONI 9ª e GIUNTA RIUNITE

**(9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

Giovedì 11 giugno 1998, ore 14,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune e sui riflessi per l'agricoltura italiana: audizione del Commissario europeo per l'agricoltura.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 11 giugno 1998, ore 8,45 e 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998 (3335) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24*

settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).

- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- e della petizione n. 139 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

- BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3229).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, il 4 giugno 1997, in un*

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri e Delfino Teresio, modificato dal Senato della Repubblica, in prima deliberazione, l'11 marzo 1998, approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, nuovamente in prima deliberazione, il 1° aprile 1998).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti (3217).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante variazione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 265).
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 giugno 1998, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO. - Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 11 giugno 1998, ore 14

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119)

II. Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (*International Development Association*) (3216).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997 (3092).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995 (3114).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).

- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
 - ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 11 giugno 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di riordino del comparto di cabotaggio del Gruppo Finmare (n. 259).

In sede referente

Esame del seguente documento:

- BOSI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario (*Doc. XXII*, n. 46).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (3237).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di rilancio del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, nell'ambito dell'attuazione del piano di impresa 1997-2000, con particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione del servizio e agli obiettivi strategici: dibattito conclusivo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 giugno 1998, ore 15

Sui lavori della Commissione

- I. Comunicazioni del Presidente sulla proposta di indagine conoscitiva riguardante la Centrale ENEL di Montalto di Castro.
- II. Comunicazioni sull'esito dell'incontro della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo con le Commissioni omologhe dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, tenutosi a Bruxelles nei giorni 2 e 3 giugno.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049) - (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998*).
 - BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) (*limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998*).
 - MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
 - BONATESTA. - Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 11 giugno 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (n. 260).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 11 giugno 1998, ore 8,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese: esame della proposta di sopralluogo.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 11 giugno 1998, ore 13,30

Esame del Piano per la trasformazione di una rete Rai in emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dei piani aziendali coordinati, discussione sullo stato di attuazione dell'articolo 37, comma 4, del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai.